SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

CIRCOLARI

Ministero della difesa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

97A6381

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 1997, n. 277.

Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie contemplate dalla legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è abrogato.

Art. 2.

1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G U C E.)

Note alle premesse

— L'art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

— L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti

— Il D Lgs 25 novembre 1996, n 626, reca «Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 220 del 30 agosto 1993

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1994 L'art 1, comma 5, così recita «5 Entro i *due anni* dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

Nota all'art 1

— Il comma 2 dell'art 5 del D Lgs 25 novembre 1996, n. 626, così recitava «2 Il materiale di cui al comma 1 [materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n 791, *n d r*] può essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997»

Note all'art 2

— L'art 5, comma 1, del D Lgs 25 novembre 1996, n 626, così recita «1 Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n 791»

— La legge 18 ottobre 1977, n 791, reca. «Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione» L'art 9, come sostituito dall'art 4 del citato D.Lgs n 626/1996, così recita

«Art 9 — 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze

2 L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni

3 Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore

4 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'art 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973

5 Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comnnità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'art 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'art 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni

6 Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni

7 La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità»

97G0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Terzigno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terzigno (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Terzigno;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Terzigno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terzigno (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Terzigno (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Ennio Blasco, viceprefetto;

dott.ssa Mariagabriella Pazzanese, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Gianfranco D'Angelo, direttore di sezione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 131

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terzigno (Napoli), eletto nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito della anomalia funzionale che ha interessato il consiglio comunale (composto da tredici consiglieri su venti, tutti appartenenti ad una lista civica), determinando l'assenza di una minoranza consiliare; in conseguenza dei numerosi procedimenti penali in cui risultano coinvolti alcuni amministratori; nonché del riscontrato abusivismo edilizio e delle disfunzioni relative ai pubblici appalti, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il comune di Terzigno, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

Dagli accertamenti svolti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti di alcuni amministratori con la locale criminalità organizzata e risultano confermate numerose irregolarità nei diversi settori dell'attività amministrativa. Peraltro, durante il corso dei predetti accertamenti si sono verificati alcuni episodi criminosi a riprova del particolare clima di degrado in cui si sviluppa l'azione amministrativa del comune di Terzigno.

Il punto di convergenza tra gli interessi della criminalità organizzata e l'amministrazione comunale di Terzigno è stato riscontrato, prevalentemente, in relazione alle procedure di gara e alla gestione di appalti pubblici affidati a ditte i cui amministratori risultano direttamente o indirettamente collegati ad associazioni malavitose, sia per le frequentazioni e cointeressenze con esponenti di clan camorristici, sia per essere gli stessi amministratori coinvolti in vicende giudiziarie penali.

Emblematica al riguardo è la vicenda relativa ai rapporti tra l'amministrazione comunale e la ditta concessionaria del servizio di tesoreria, il cui amministratore unico è stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale. Le indagini svolte in merito dai competenti organi hanno messo in luce diffuse illegittimità ed omessi controlli per la complicità di alcuni amministratori comunali, che hanno prodotto effetti devastanti sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

A conferma della descritta condizione di grave illegalità è intervenuta la pronuncia del Tribunale di Nola che ha applicato al sindaco e ad alcuni dipendenti comunali la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di peculato aggravato continuato in concorso.

Anche le procedure avviate per l'affidamento dei servizi di nettezza urbana, di riscossione delle entrate comunali e del pubblico trasporto funebre hanno danneggiato l'economia dell'ente e favorito le ditte appaltatrici a causa delle condizioni estremamente vantaggiose (per queste ultime) dei relativi contratti, in ordine ai quali risultano violate le norme più elementari in materia di esecuzione di appalti e perfino in materia di trattamento assistenziale, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato.

Altro riscontro della collusione della malavita organizzata si rinviene nel settore edilizio, per i sistematici omessi controlli e per i mancati interventi repressivi del fenomeno dell'abusivismo — di notevole gravità considerati i noti rischi vulcanici a cui è esposto il territorio di Terzigno — con conseguenti riflessi negativi sia sulla salvaguardia della incolumità pubblica, sia sulla tutela ambientale prescritta da specifici vincoli normativi di inedificabilità.

A delineare ulteriormente il quadro in cui versa l'amministrazione di Terzigno, concorrono le vicende giudiziarie penali in cui risultano coinvolti il sindaco ed alcuni amministratori, per fatti commessi soprattutto in pregiudizio della pubblica amministrazione.

Si tratta, infatti, in prevalenza di reati di tale gravità da minare la conservazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché delle condizioni per una buona e corretta amministrazione della cosa pubblica.

In particolare appare significativamente grave il comportamento tenuto dal sindaco in relazione alla vicenda giudiziaria che ha determinato l'emissione di un ordinanza di custodia cautelare a suo carico, per favoreggiamento nei confronti di un concittadino, già indagato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del c.p.

La presenza di legami con organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, specie in relazione alle gravi carenze gestionali riscontrate, ponendo in pericolo lo stato della sicurezza pubblica, ha determinato la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Terzigno (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Terzigno.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Terzigno con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, disponendo, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Terzigno (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6600

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 6 agosto 1997

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di Battipaglia ed Eboli.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicaione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 8 maggio 1997 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: grandinate dell'8 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Battipaglia ed Eboli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

97A6601

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 maggio 1997.

Approvazione del programma promozionale integrativo 1997.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 1, con il quale è stato approvato, per una spesa di L. 80.000.000.000, il programma delle attività promozionali per il 1997, di cui alla delibera n. 615/1996 adottata dall'amministratore straordinario dell'Istituto nazionale per il commercio estero il 20 novembre 1996;

Vista la nota S/819263 in data 30 dicembre 1996, con la quale è stato trasmesso all'I.C.E. il suddetto decreto, con l'invito a predisporre un programma promozionale integrativo per ulteriori 15 miliardi di lire;

Vista la delibera n. 135/1997, adottata dall'amministratore straordinario dell'Istituto il 25 marzo 1997, relativa al suddetto programma integrativo;

Vista la nota n. 904, del 15 maggio 1997, con la quale l'Istituto ha fornito chiarimenti su alcune delle iniziative previste, come da richiesta di cui alla nota S/306631 del 21 aprile 1997;

Considerato che l'Istituto, anche nel definire il programma integrativo, ha informato e consultato i soggetti portatori di interessi, ha fissato i criteri per la regolare esecuzione, per il controllo di gestione e per il miglioramento qualitativo del servizio ed ha selezionato i progetti settoriali prioritari;

Ritenuto che il programma, conforme alle direttive di cui alla citata nota S/819263, è in grado di soddisfare l'interesse collettivo consistente nel miglioramento della posizione italiana nel contesto dell'economia internazionale;

Decreta:

È approvata la delibera n. 135/1997, adottata dall'amministratore straordinario dell'Istituto per il commercio estero il 25 marzo 1997, relativa al programma promozionale integrativo per il corrente anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Programma aggiuntivo al piano promozionale 1997

NUOVE INIZIATIVE

Descrizione iniziativa	Settore
	SISTEMA AGROALIMENTARE
- Campagna Vini in USA ed in Canada	Vini
- Part. coll. "MERCOSUR" Buenos Aires (20-29 agosto 1997)	Agroalimentare
	SISTEMA MODA/PERSONA TEMPO LIBERO
- Azione presso la G.D. cinese, Shangai (ott. 97)	Calzature
- Top Gold Club	Oreficeria
- Progetto Integrativo Moda	Tessile, Abbigliamento, Calzature, Pelletteria
	SISTEMA CASA/UFFICIO
- Progetto Integrativo Arredamento	Mobili e articoli per illuminazione
	SISTEMA MECCANICA STRUMENTALE
- Task force in India	Macch. Imballaggio
- Azioni di collaborazione con l'Anima (apr.97-mar.98)	Macch. alimentari
- Part. coll. alla ITMEX New Delhi (24 feb. - 3 mar, 98)	Macchine utensili metalli
	SISTEMA MECCANICA CONSUMO CHIMICA ELETTRONICA
- Part. coll. alla NDES, Chicago (marzo 98)	Subfornitura
- Distribuzione 2 repertori in Paesi Vari Mondo	Elettronica/elettrotecnica
- Seminario "Internazionalizzazione" Bruxelles (maggio-giugno 97)	Alta tecnologia
- Seminario "Telemedicina" Oslo/Bergen (ott/nov.97)	Telecomunicazioni
- Part. coll. alla Arab Health Il Cairo (13 - 16 dic. 97)	Attrezzature medicali e dentali

Programma aggiuntivo al piano promozionale 1997

NUOVE INIZIATIVE

Descrizione iniziativa	Settore
	SISTEMA PLURISETTORIALE
- Convegni sul Programma "MEDA" della U.E.	**Organismi internazionali**
- 'Selezione progetti e workshop per scambi di tecnologia	**Collaborazione industriale**
- GEPCI - Conferenza "MEDA" Palermo	**Collaborazione industriale**
- Azioni presso GG.MM. "Ahlens" di Stoccolma (set.- ott. 97)	Azioni presso la Grande Distribuzione
- Azioni presso GG.MM. "Far Eastern" di Taipei (ott.- nov. 97)	Azioni presso la Grande Distribuzione
- Fiera internazionale dell'Avana (nov. 97)	Attività plurisett. preval. beni strumentali
- Simposi in Italia e in Giappone	Import promotion e countertrade
- Missioni di funzionari giapponesi di certificazione in Italia	Import promotion e countertrade
- Missioni di funzionari italiani di certificazione in Giappone	Import promotion e countertrade
- Indagini di mercato sul sistema di certficazione in Giappone	Import promotion e countertrade
- Spese generali di progetto	Import promotion e countertrade
- Invest in Italy	Promozione investimenti esteri in Italia

Programma aggiuntivo al piano promozionale 1997

INTEGRAZIONE FONDI

Descrizione iniziativa	Settore
	SISTEMA PLURISETTORIALE
- Progetto formazione giovani con cofinanziamenti internazionali e territoriali	Formazione giovani
- Progetto formazione imprese con cofinanziamenti internazionali e territoriali	Formazione imprese
- Progetto formazione internazionale con cofinanziamenti internazionali e territoriali	Formazione imprese
- Accordi di programma con Regioni	Progetti speciali
- Fondo di riserva	Plurisettoriale

97A6468

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1997.

Istituzione di uffici circoscrizionali del Tesoro di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 relativo all'emanazione delle norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le opportune modifiche all'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del Tesoro interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto l'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988;

Visto l'art. 2, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa l'opportunità di suddividere gli ambiti territoriali del comune, ove saranno insediati gli istituendi uffici circoscrizionali, e della provincia di Torino in due zone;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1997 vengono istituiti gli uffici circoscrizionali del Tesoro di Torino, con sede rispettivamente in corso Orbassano n. 336 (Torino sud) ed in via Grandis n. 14 (Torino nord).

Art. 2.

La competenza territoriale dei suddetti uffici è così determinata:

PRIMO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL TESORO
DI TORINO (TORINO SUD)

Comune di Torino:

ripartizione Torino-sud delimitata a nord da corso Francia (numeri civici dispari, dal confine con il comune di Collegno fino a piazza Rivoli), piazza Rivoli, (numeri civici dispari), corso Vittorio Emanuele II (numeri civici dispari), corso Fiume, (numeri civici pari).

Comuni della provincia:

Airasca - Angrogna - Avigliana - Bardonecchia - Beinasco - Bibiana - Bobbio Pellice - Bricherasio - Bruino - Buriasco - Buttigliera Alta - Cambiano - Campiglione Fenile - Candiolo - Cantalupa - Carignano - Carmagnola - Castagnole Piemonte - Cavour - Cercenasco - Cesana Torinese - Claviere - Coazze - Cumiana - Fenestrelle - Frossasco - Garzigliana - Giaveno - Grugliasco - Inverso Pinasca - Isolabella - La Loggia - Lombriasco - Luserna - San Giovanni - Lusernetta - Macello - Massello - Moncalieri - Nichelino - None - Orbassano - Osasco - Osasio - Oulx - Pancalieri - Perosa Argentina - Perrero - Pinasca - Pinerolo - Piobesi Torinese - Piossasco - Piscina - Poirino - Pomaretto - Porte - Pragelato - Prali - Pralormo - Pramollo - Prarostino - Reano - Rivalta di Torino - Rivoli - Roletto - Rorà - Rosta - Roure - Salza di Pinerolo - Sangano - San Germano Chisone - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Santena - Sauze di Cesana - Sauze d'Oulx - Scalenghe - Sestiere - Torre Pellice - Trana - Trofarello - Usseaux - Valgioie - Vigone - Villafranca Piemonte - Villarbasse - Villar Pellice - Villar Perosa - Villastellone - Vinovo - Virle Piemonte - Volvera.

SECONDO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL TESORO
DI TORINO (TORINO NORD)

Comune di Torino:

ripartizione Torino-nord delimitata a sud da c.so Francia (numeri civici pari, dal confine con il comune di Collegno fino p.za Rivoli), p.za Rivoli, (numeri civici pari), c.so Vittorio Emanuele II, (numeri civici pari), c.so Fiume, (numeri civici dispari).

Comuni della provincia:

Agliè - Ala di Stura - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Almese - Alpignano - Alpette - Andezeno - Andrate - Arignano - Azeglio - Bairo - Balangero - Baldissero Canavese - Baldissero Torinese - Balme - Banchette - Barbania - Barone Canavese - Bollengo - Borgaro Torinese - Borgiallo - Borgofranco d'Ivrea - Borgomasino - Borgone di Susa - Bosconero - Brandizzo - Brosso - Brozolo - Brusasco - Bruzolo - Burolo - Busano - Bussoleno - Cafasse - Caluso - Candia Canavese - Canischio - Cantoira - Caprie - Caravino - Carema - Casalborgone - Cascinette d'Ivrea - Caselette Caselle Torinese - Castagneto Po - Castellamonte - Castelnuovo Nigra - Castiglione Torinese - Cavagnolo - Ceres - Ceresole Reale Chialamberto - Chianocco - Chiaverano - Chieri - Chiesa Nuova - Chiomonte - Chiusa di San Michele - Chivasso - Cicogno - Cintano - Cinzano - Ciriè - Coassolo Torinese - Collegno - Colleretto Castelnuovo - Colleretto Giacosa - Condove - Corio - Cossano Canavese - Cuceglio - Cuorgnè - Druento - Exilles - Favria - Feletto - Fiano - Fiorano Canavese - Foglizzo - Forno Canavese - Frassinetto - Front - Gassino Torinese - Germagnano - Giaglione - Givoletto - Gravere - Gros Cavallo - Grosso - Ingria - Issiglio - Ivrea - La Cassa - Lanzo Torinese - Lauriano - Leinì - Lemie - Lessolo - Levone - Locana - Lombardore - Loranzè - Lugnacco - Lusigliè - Maglione - Marentino - Mathi - Mattie - Mazzè - Meana di Susa -

Mercenasco - Meugliano - Mezzenile - Mombello di Torino - Mompantero - Monastero di Lanzo - Moncenisio - Montaldo Torinese - Montalenghe - Montaldo Dora - Montanaro - Monteu da Po - Moriondo Torinese - Noasca - Nole - Nomaglio - Novalesa - Oglianico - Orio Canavese - Ozegna - Palazzo Canavese - Parella - Pavarolo - Pavone Canavese - Pecco - Pecetto Torinese - Perosa Canavese - Pertusio - Pessinetto - Pianezza - Pino Torinese - Piverone - Pont Canavese - Prascorsano - Pratiglione - Quagliuzzo - Quassolo - Quincinetto - Ribordone - Rivalba - Riva presso Chieri - Rivara - Rivarolo Canavese - Rivarossa - Robassomero - Rocca Canavese - Romano Canavese - Ronco Canavese - Rondissone - Rubiana - Rueglio - Salassa - Salbetrand - Salerano Canavese - Samone - San Benigno Canavese - San Carlo Canavese - San Colombano Belmonte - San Didero - San Francesco al campo - San Gillio - San Giorgio Canavese - San Giorio di Susa - San Giusto Canavese - San Martino Canavese - San Maurizio Canavese - San Mauro Torinese - San Ponso - San Raffaele Cimena - San Sebastiano da Po - Sant'Ambrogio di Torino - Sant'Antonino di Susa - Scarmagno - Sciolze - Settimo Rottaro - Settimo Torinese - Settimo Vittone - Sparone - Strambinello - Strambino - Susa - Tavagnasco - Torrazza Piemonte - Torre Canavese - Trausella - Traversella - Traves - Usseglio - Vaie - Valdellatorre - Vallo Torinese - Valperga - Valprato Soana - Varisella - Vauda Canavese - Venaria Reale - Venaus - Verolengo - Verrua Savoia - Vestignè - Vialfrè - Vico Canavese - Vidracco - Villanova Canavese - Villar Dora - Villareggia - Villar Focchiardo - Vische - Vistrorio - Viù - Volpiano.

Art. 3.

La direzione e gli uffici da essa dipendenti avranno sede in corso Orbassano n. 336.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore generale: DI BENEDETTO

97A6467

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1997

Inserimento della società Internazionale esplosivi S.r.l. tra le società consociate Italesplosivi, cancellazione della stessa dall'elenco dei titolari del riconoscimento del prodotto esplodente «Cava 1a» e cancellazione della società S.M.E. S.r.l. dall'elenco delle società consociate Italesplosivi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE

Visto l'elenco provvisorio degli esplosivi riconosciuti idonei all'impiego in attività estrattive pubblicato in data 21 novembre 1994, e in particolare il prodotto esplodente denominato «Cava 1a», individuato dal codice MICA 1Aa 2023 00, riconosciuto idoneo in data 14 febbraio 1976 alle «Società consociate Italesplosivi» nonché alla società Explosia;

Vista la nota riportata alla seconda pagina di detto elenco, dalla quale risulta che per «Società consociate Italesplosivi» si intendono le seguenti società: Cheddite Italia; Dinamite dipharma; Mangiarotti; Polverificio B. Cocciuti; Pravisani esplosivi; Prodes - Prodotti esplodenti S.r.l., ora S.M.E. S.r.l.; Ripamonti; S.I.P.E. Nobel; Sorlini Luciano;

Vista la nota in data 18 aprile 1997 con la quale la società S.M.E. ha comunicato che sono in commercio, in ambito minerario, confezioni del prodotto sopra menzionato prodotte da «Kik Kamnik per conto dell'Internazionale esplosivi S.r.l. - Stabilimento di Kamnik Slovenia»;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 aprile 1979, «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», secondo il quale «il cambiamento della ditta e dei luoghi di produzione e degli stabilimenti di produzione deve essere comunicato al Ministero.»;

Visto altresì il secondo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale sopra citato, secondo il quale «sono cancellati dall'elenco i prodotti non più posti in commercio dalla ditta per dichiarazione della stessa, nonché quelli per i quali non sia stato comunicato il cambiamento della ditta o degli stabilimenti di produzione.»;

Vista la nota n. 600481 in data 9 maggio 1997, con la quale la direzione generale delle miniere ha chiesto alla società Italesplosivi di voler produrre, entro il termine del 15 giugno 1997, le proprie deduzioni in merito, comunicando altresì che la stessa nota rappresentava contestazione dei motivi di revoca di cui all'art. 13, primo comma, del citato decreto ministeriale;

Vista la nota prot. 440 A/gb in data 19 maggio 1997, con la quale la società Italesplosivi ha comunicato:

che la Internazionale esplosivi è consociata Italesplosivi sin dal 1973;

che il prodotto «Cava 1a», importato da Internazionale esplosivi in piccole quantità, è prodotto dalla società Kik Kamnik nello stabilimento di Kamnik, nel rispetto della formulazione del prodotto «Cava 1a» a suo tempo riconosciuta dall'amministrazione;

che gli inconvenienti segnalati derivano dall'omissione di segnalazione da parte della società Italesplosivi relativa alla partecipazione dell'Internazionale esplosivi, importatrice da Kik Kamnik, nel gruppo Italesplosivi;

Vista la nota in pari data con la quale la società Italesplosivi ha comunicato l'elenco delle società consociate;

Vista la nota in data 26 giugno 1997 con la quale la società S.M.E. S.r.l. ha comunicato di avere disdetto, a decorrere dal 22 maggio 1996, ogni intesa con la società Italesplosivi S.p.a.;

Considerate l'esigenza di rispettare il disposto del citato secondo comma dell'art. 13 e la necessità di aggiornare, con gli elementi di recente acquisizione, l'elenco delle società produttrici che partecipano all'associazione Italesplosivi;

Considerato che la cancellazione dall'elenco del prodotto, per il quale non è stato comunicato il cambiamento della ditta o dello stabilimento di produzione, penalizzerebbe i rimanenti produttori titolari del riconoscimento sopra citato, ai quali, per contro, non può essere imputata alcuna violazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposto l'inserimento della società Internazionale esplosivi S.r.l. tra le società consociate Italesplosivi.

2. Nelle attività estrattive è consentito l'impiego dei prodotti esplodenti della società Internazionale esplosivi già riconosciuti, a nome della società Italesplosivi, idonei all'impiego in attività estrattive alla data del presente decreto.

Art. 2.

1. La società Internazionale esplosivi è cancellata dall'elenco dei titolari del riconoscimento del prodotto esplodente «Cava 1a» (codice 1Aa 2023 00).

Art. 3.

1. È disposta la cancellazione della società S.M.E. S.r.l. dall'elenco delle società consociate Italesplosivi.

2. Nelle attività estrattive è consentito l'impiego dei prodotti esplodenti della società S.M.E. già riconosciuti, a nome della società Italesplosivi, idonei all'impiego in attività estrattive alla data del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il direttore generale: LA MONICA

97A6469

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 aprile 1997.

Adozione di una tessera personale di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che fa salva la possibilità per le amministrazioni dello Stato di rilasciare tessere personali di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali;

Visto l'art. 64 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 17 maggio 1990 recante «Adozione di una nuova tessera di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Considerata la conseguente necessita di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 1997, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri sono sostituite con quella di unica tipologia, conforme all'allegato *A* da stampare col sistema Kinegramma.

Art. 2.

1. Il documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati del grado, anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro in stampa tipografica ed a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del Comando.

2. Ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti di impiego e di servizio.

3. Per i carabinieri ausiliari, il documento non reca la scritta «validità sei anni dalla data del rilascio» posta sul retro e presenta esplicita stampigliatura della data di scadenza, sul frontespizio.

4. Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

1. Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane.

2. La sostituzione dei precedenti documenti con quelli previsti dal presente decreto avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 1° luglio 1998.

3. Dal 31 dicembre 1998 cesserà — a tutti gli effetti — la validità dei precedenti modelli, compresi quelli in scadenza fino a tale data.

Roma, 29 aprile 1997

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO *A*

97A6470

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 giugno 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa denominata «PEL 48/RB» fabbricata dal cantiere navale Greben, in Vela Luka.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 41, 42 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Pellegrini Marine Equipments S.r.l. con sede a Verona, via Torricelli n. 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emergenza, denominata «PEL 48/RB»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 96DG118TA del 20 marzo 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 6 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emergenza, denominata «PEL 48/RB» fabbricata dal cantiere navale Greben, in Vela Luka (Croazia), del quale è rappresentante in Italia la società Pellegrini Marine Equipments S.r.l. sopracitata.

La predetta imbarcazione che è anche battello di emergenza, dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni imbarcazione di salvataggio che è anche battello di emergenza deve poter essere fornita degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS 74 (83) sopracitata.

L'imbarcazione di cui sopra dovrà altresì, poter essere recuperata rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del Cap. III della Convenzione SOLAS 74 (83).

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa che è anche battello di emrgenza, denominata: «PEL 48/RB»;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del Cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del Cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A6572

DECRETO 12 giugno 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della cintura di salvataggio denominata «Artica A» per adulti, prodotta dalla società Canepa & Campi S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regole 32, del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Canepa & Campi S.r.l. con sede in Genova, via Gramsci n. 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la cintura di salvataggio mod. «Artica A» per adulti;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG7/1TA, in data 7 maggio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 15 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la cintura di salvataggio denominata «Artica A» per adulti, prodotta dalla società Canepa & Campi S.r.l., con sede in Genova sorpacitata.

La predetta cintura di salvataggio dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della cintura di salvataggio: «Artica A» per adulti;

Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della cintura dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento come prescritto dalla regola 51 del Cap. III della Solas 74, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 Cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A6573

DECRETO 12 giugno 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della cintura di salvataggio denominata «Artica B» per bambini, prodotta dalla società Canepa & Campi S.r.l., Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regole 32, del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Canepa & Campi S.r.l. con sede in Genova, via Gramsci n. 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la cintura di salvataggio mod. «Artica B» per bambini;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG7/2TA, in data 7 maggio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 15 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la cintura di salvataggio denominata «Artica B» per bambini, prodotta dalla società Canepa & Campi S.r.l., con sede in Genova sorpacitata.

La predetta cintura di salvataggio dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della cintura di salvataggio: «Artica B» per bambini;

il peso massimo cui la cintura soddisfa i criteri di prova (41 kg) ed il simbolo del bambino come indicato nella risoluzione IMO A.760(18);

Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della cintura dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento come prescritto dalla regola 51 del Cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 Cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A6574

DECRETO 25 giugno 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del rivelatore automatico d'incendio mod. «CPX 751 EB», prodotto dalla società Pittway tecnologica S.p.a., in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 15 e 55, del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Pittway tecnologica S.p.a. con sede in Trieste, via Caboto n. 19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il rivelatore automatico d'incendio mod. «CPX 751 EB»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG27TA, in data 19 febbraio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 3 marzo 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno hanno avuto esito positivo come da relazione di prova n. 3503/243 in data 21 marzo 1996, trasmessa in allegato alla nota n. NS24194154SOTT311 in data 23 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il rivelatore automatico d'incendio mod. «CPX 751 EB», prodotto dalla società Pittway tecnologica S.p.a., con sede in Trieste sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rivelatore automatico d'incendio: «CPX 751 EB»;

Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento come prescritto dalla regola 51 del Cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 Cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A6575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1997.

Autorizzazione a corrispondere alla PAMA S.p.a ex PAMA S.r.l., per centotrenta unità del complesso aziendale ex FMS di Rovereto, i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996, si autorizza l'INPS a corrispondere a PAMA. S.r.l. i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 per i centotrenta lavoratori rilevati unitamente al complesso aziendale ex FMS di Rovereto del gruppo Mandelli in a.s.;

Vista la richiesta di rettifica pervenuta da PAMA S.p.a. relativa al decreto sopra indicato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 1° ottobre 1996 di PAMA S.r.l. relativo all'aumento del capitale sociale da lire 20 milioni a lire 2 miliardi ed alla trasformazione della medesima in società per azioni;

Visto il certificato storico della C.C.I.A.A. di Trento recante l'iscrizione della variazione della forma giuridica di PAMA da società a responsabilità limitata a società per azioni e dell'aumento del capitale sociale da 20 milioni a 2 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla PAMA S.p.a. ex PAMA S.r.l. per centotrenta unità del complesso aziendale ex FMS di Rovereto i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale, per il visto di competenza.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: TREU

97A6570

DECRETO 24 luglio 1997.

Contributi *ex lege* n. 56/1994, art. 2, comma 1, da corrispondere alla società A.D.A. e alla società Calzaturificio Aquilano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1993 tra ALENIA e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL a seguito della crisi del comparto Difesa ed in funzione della ristrutturazione di Alenia Industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su più unità produttive con il sostegno alle attività di reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia de L'Aquila, per complessive 155 unità;

Visto il decreto ministeriale relativo alla concessione alle società ADA e Calzaturificio Aquilano di contributi finanziari a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Vista la nota dell'Ispettorato provinciale del lavoro dell'Aquila del 16 gennaio 1997 relativa all'accertamento di n. 90 assunzioni di lavoratori ex Alenia effettuate dalla società A.D.A., cui è stato commisurato il contributo effettivamente erogato;

Vista la nota dell'Ispettorato provinciale di lavoro dell'Aquila del 27 gennaio 1997 relativa all'accertamento di n. 48 assunzioni di lavoratori ex Alenia effettuate dalla società Calzaturificio Aquilano, cui è stato commisurato il contributo effettivamente erogato;

Vista la richiesta della società MEL.TEC di un contributo finanziario a fronte di n. 6 assunzioni di lavoratori provenienti da Alenia Industria;

Visto il verbale relativo alla riunione tenutasi il 28 dicembre 1994 presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio tra ALENIA, ADA e le OO.SS.LL. di categoria nazionali e locali relativamente all'avvio dell'iniziativa di reindustrializzazione denominata A.D.A. per il sito produttivo ex Alenia dell'Aquila, con particolare riferimento all'impegno all'assunzione da parte della società A.D.A. di un numero massimo di 120 lavoratori;

Vista la domanda di A.D.A. S.r.l. relativa all'ulteriore richiesta di contributo per l'assunzione di 5 unità lavorative non provenienti da Alenia effettuate entro il 31 dicembre 1996, nell'ambito del medesimo piano industriale per il sito ex Alenia dell'Aquila;

Visto il verbale relativo alla riunione tenutasi il 5 ottobre 1995 presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio per l'esame circa lo stato di attuazione delle iniziative di reindustrializzazione per il sito pro-

duttivo ex Alenia dell'Aquila, con particolare riferimento alle assunzioni da parte della società Calzaturificio Aquilano di 65 lavoratori;

Vista la domanda del Calzaturificio Aquilano S.r.l. relativa all'ulteriore richiesta di contributo per l'assunzione di 54 unità lavorative non provenienti da Alenia effettuate entro il 31 dicembre 1996, nell'ambito del medesimo piano industriale per il sito ex Alenia dell'Aquila;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea in merito alle all'entità degli aiuti alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo sino al 31 dicembre 1996;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Ritenuto di non dover superare nella concessione dei benefici il numero di 155 assunzioni complessive, fissato nell'accordo sindacale posto a base dell'intervento;

Ritenuto di dover suddividere le disponibilità residue in proporzione ai lavoratori ex Alenia già assunti da A.D.A. e dal Calzaturificio Aquilano, rispettivamente 90 e 48;

Considerato che la quota risultante di 7 assunzioni (percentuale del 7,20) non è attribuibile alla società A.D.A. che ne ha chiesti 5;

Decreta:

Art. 1.

Alla società A.D.A. è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a lire 241.665.000, a fronte dell'assunzione di 5 unità lavorative non provenienti da Alenia.

Art. 2.

Alla società Calzaturificio Aquilano è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 289.998.000, a fronte dell'assunzione di 6 unità lavorative non provenienti da Alenia.

Art. 3.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

La spesa complessiva di L. 531.663.000 graverà sul capitolo 1176 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con D.D. del 16 dicembre 1996.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: TREU

97A6571

DECRETO 25 luglio 1997.

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predeteto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizionl di legge che facciano riferimento al medesimo criterio;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1997 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in età da lavoro è stata individuata dalla Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 16,3%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n 407, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 1997, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, indicato nel 16,3%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO ANNO 1996

CIRCOSCRIZIONE	*POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO*			*ISCRITTI*			*ISCR/ /POP*
	M	F	T	M	F	T	
PIEMONTE							
TORINO	322202	323969	646171	41253	60990	102243	15,8%
CALUSO	9338	9013	18351	625	1213	1838	10,0%
CARMAGNOLA	16455	16250	32705	1055	2418	3473	10,6%
CHIERI	29778	29536	59314	2373	3993	6366	10,7%
CHIVASSO	26095	25361	51456	1950	3911	5861	11,4%
CIRIE'	38926	38576	77502	2863	6009	8872	11,4%
CUORGNE'	23015	22899	45914	1487	3062	4549	9,9%
IVREA	31986	31527	63513	3251	4862	8113	12,8%
MONCALIERI	50938	50079	101017	4974	8429	13403	13,3%
ORBASSANO	42103	41322	83425	3728	7026	10754	12,9%
PINEROLO	47367	45649	93016	4051	7753	11804	12,7%
RIVOLI	54316	54426	108742	5759	10818	16577	15,2%
SETTIMO TORINESE	43508	44028	87536	3254	6365	9619	11,0%
SUSA	31577	30496	62073	3042	4395	7437	12,0%
VENARIA	29480	28623	58103	2856	5023	7879	13,6%
TOT. TORINO	797084	791754	1588838	82521	136267	218788	13,8%
NOVARA	65680	66080	131760	4561	8753	13314	10,1%
ARONA	17054	16908	33962	888	1590	2478	7,3%
BORGOMANERO	29782	29279	59061	1023	3202	4225	7,2%
DOMODOSSOLA	24586	22625	47211	2297	3772	6069	12,9%
OLEGGIO	9483	9567	19050	568	1207	1775	9,3%
OMEGNA	11030	10627	21657	710	1357	2067	9,5%
VERBANIA	20881	20441	41322	2439	2980	5419	13,1%
TOT. NOVARA	178496	175527	354023	12486	22861	35347	10,0%
VERCELLI	25965	25000	50965	2359	3711	6070	11,9%
BIELLA	41597	41363	82960	1925	3430	5355	6,5%
BORGOSESIA	13629	13133	26762	510	950	1460	5,5%
COSSATO	23545	23033	46578	904	1360	2264	4,9%
GATTINARA	5464	5377	10841	325	498	823	7,6%
SANTHIA'	16269	15873	32142	1307	1949	3256	10,1%
TOT. VERCELLI	126469	123779	250248	7330	11898	19228	7,7%
ALESSANDRIA	42657	43200	85857	4110	6683	10793	12,6%
ACQUI TERME	13499	13223	26722	1452	2434	3886	14,5%
CASALE MONFERRATO	24900	24846	49746	1792	3013	4805	9,7%
NOVI LIGURE	23952	23281	47233	2128	4071	6199	13,1%
OVADA	8846	8743	17589	755	1407	2162	12,3%
TORTONA	20538	20506	41044	463	2376	2839	6,9%
VALENZA	10007	9960	19967	717	1102	1819	9,1%
TOT. ALESSANDRIA	144399	143759	288158	11417	21086	32503	11,3%
ASTI	48555	46919	95474	4206	6774	10980	11,5%
CANELLI	6554	6416	12970	342	733	1075	8,3%
NIZZA MONFERRATO	7527	7293	14820	748	984	1732	11,7%
VILLANOVA	6868	6665	13533	405	735	1140	8,4%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
TOT. ASTI	69504	67293	136797	5701	9226	14927	10,9%
CUNEO	24208	24296	48504	1883	3420	5303	10,9%
ALBA	32318	31346	63664	1258	3162	4420	6,9%
BORGO SAN DALMAZZO	15634	14742	30376	620	1544	2164	7,1%
BRA	19983	21852	41835	858	2119	2977	7,1%
CEVA	9808	9677	19485	549	1004	1553	8,0%
DRONERO	12906	12115	25021	744	1366	2110	8,4%
FOSSANO	12823	11318	24141	1002	1782	2784	11,5%
MONDOVI'	10749	32211	42960	1141	2157	3298	7,7%
SALUZZO	25504	23956	49460	1673	3240	4913	9,9%
SAVIGLIANO	17937	17289	35226	927	2048	2975	8,4%
TOT. CUNEO	181870	198802	380672	10655	21842	32497	8,5%
TOT. PIEMONTE	1497822	1500914	2998736	130110	223180	353290	11,8%
VAL D'AOSTA							
AOSTA	25977	24993	50970	1613	2286	3899	7,6%
MORGEX	3287	2963	6250	232	239	471	7,5%
VERRES	14482	13432	27914	812	1167	1979	7,1%
TOT. AOSTA	43746	41388	85134	2657	3692	6349	7,5%
TOT. VAL D'AOSTA	43746	41388	85134	2657	3692	6349	7,5%
LOMBARDIA							
MILANO	465539	479899	945438	21715	17501	39216	4,1%
ABBIATEGRASSO	23523	22913	46436	912	1619	2531	5,5%
CARATE BRIANZA	30562	30107	60669	816	2087	2903	4,8%
CASSANO D'ADDA	28031	27619	55650	1416	2180	3596	6,5%
CESANO MADERNO	91249	95225	186474	5691	9072	14763	7,9%
CODOGNO	25500	24299	49799	1329	2453	3782	7,6%
CORSICO	43894	43076	86970	2327	4368	6695	7,7%
LEGNANO	92324	80823	173147	6610	7867	14477	8,4%
LODI	42386	41698	84084	2504	3297	5801	6,9%
MAGENTA	37289	36731	74020	1963	3523	5486	7,4%
MELZO	78828	77951	156779	3563	5011	8574	5,5%
MONZA	91961	92738	184699	3154	5799	8953	4,8%
RHO	103923	103853	207776	6198	8507	14705	7,1%
ROZZANO	46552	46063	92615	3797	3456	7253	7,8%
SAN DONATO MILANESE	55854	54662	110516	3808	5490	9298	8,4%
SEREGNO	49249	51864	101113	2618	3123	5741	5,7%
SESTO SAN GIOVANNI	88674	87953	176627	8177	10977	19154	10,8%
VIMERCATE	51415	50500	101915	3065	4448	7513	7,4%
TOT. MILANO	1446753	1447974	2894727	79663	100778	180441	6,2%
PAVIA	42745	43471	86216	2699	4442	7141	8,3%
BELGIOIOSO	11688	11071	22759	662	1143	1805	7,9%
CASTEGGIO	9451	8979	18430	539	1072	1611	8,7%
GARLASCO	13161	12823	25984	612	1284	1896	7,3%
LANDRIANO	6862	6889	13751	287	638	925	6,7%
MEDE	7128	7158	14286	390	686	1076	7,5%
MORTARA	12356	12461	24817	653	1424	2077	8,4%
STRADELLA	13799	13622	27421	790	1577	2367	8,6%
VARZI	4262	3933	8195	219	380	599	7,3%
VIGEVANO	28106	27859	55965	1591	3224	4815	8,6%
VOGHERA	18756	18585	37341	1484	2721	4205	11,3%
TOT. PAVIA	168314	166851	335165	9926	18591	28517	8,5%
SONDRIO	20018	19794	39812	1546	2397	3943	9,9%
BORMIO	8404	7878	16282	804	949	1753	10,8%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
CHIAVENNA	8615	8051	16666	541	748	1289	7,7%	
MORBEGNO	15544	14755	30299	1125	1627	2752	9,1%	
TIRANO	10139	9834	19973	901	1265	2166	10,8%	
TOT SONDRIO	62720	60312	123032	4917	6986	11903	9,7%	
VARESE	70474	71070	141544	3622	7383	11005	7,8%	
BUSTO ARSIZIO	48533	48479	97012	2922	6018	8940	9,2%	
GALLARATE	63518	63129	126647	3857	6696	10553	8,3%	
LUINO	19587	19069	38656	1640	2053	3693	9,6%	
MOMBELLO	20477	20454	40931	622	1296	1918	4,7%	
SARONNO	33755	34980	68735	1821	3612	5433	7,9%	
SESTO CALENDE	16394	16237	32631	931	1680	2611	8,0%	
TRADATE	17799	17485	35284	904	1773	2677	7,6%	
TOT VARESE	290537	290903	581440	16319	30511	46830	8,1%	
BERGAMO	94859	94485	189344	5849	8028	13877	7,3%	
ALBINO	33120	32715	65835	1245	1993	3238	4,9%	
ALME'	16221	15758	31979	861	531	1392	4,4%	
CLUSONE	14669	13710	28379	743	1185	1928	6,8%	
GRUMELLO MONTE	24435	23284	47719	1169	1252	2421	5,1%	
LOVERE	11191	10910	22101	668	1003	1671	7,6%	
PONTE SAN PIETRO	42119	40657	82776	2247	3722	5969	7,2%	
ROMANO DI LOMBARDIA	21587	20450	42037	1157	1329	2486	5,9%	
TRESCORE BALNEARIO	15179	14484	29663	841	929	1770	6,0%	
TREVIGLIO	52017	49813	101830	2296	3067	5363	5,3%	
ZOGNO	15360	14283	29643	779	1327	2106	7,1%	
TOT BERGAMO	340757	330549	671306	17855	24366	42221	6,3%	
BRESCIA	117391	117013	234404	8055	10907	18962	8,1%	
BRENO	31754	30645	62399	3026	3740	6766	10,6%	
CHIARI	28323	27640	55963	2958	2333	5291	9,5%	
DESENZANO	21803	21936	43739	1208	1925	3133	7,2%	
ISEO	20225	19389	39614	1194	1761	2955	7,5%	
LENO	27620	26520	54140	1214	1752	2966	5,5%	
MONTICHIARI	27793	25982	53775	1160	2192	3352	6,2%	
ORZINUOVI	16249	15836	32085	1390	1582	2972	9,3%	
PALAZZOLO S/OGLIO	17825	17346	35171	2016	1988	4004	11,4%	
SALO'	13705	12719	26424	854	1377	2231	8,4%	
SAREZZO	38623	36709	75332	1800	3037	4837	6,4%	
VESTONE	20726	19323	40049	760	1484	2244	5,6%	
TOT. BRESCIA	382037	371058	753095	25635	34078	59713	7,9%	
COMO	60803	60762	121565	2262	4119	6381	5,2%	
APPIANO GENTILE	42449	41926	84375	2082	3410	5492	6,5%	
CANTU'	40807	40283	81090	995	2427	3422	4,2%	
ERBA	25795	25326	51121	632	1107	1739	3,4%	
LECCO	70083	68824	138907	1956	3905	5861	4,2%	
MENAGGIO	18430	17347	35777	865	1181	2046	5,7%	
MERATE	36834	36494	73328	973	2005	2978	4,1%	
TOT. COMO	295201	290962	586163	9765	18154	27919	4,8%	
CREMONA	40915	40334	81249	2901	4321	7222	8,9%	
CASAL MAGGIORE	12673	12339	25012	603	996	1599	6,4%	
CREMA	43323	42307	85630	2002	3435	5437	6,3%	
SORESINA	19333	18035	37368	1321	1839	3160	8,5%	
TOT CREMONA	116244	113015	229259	6827	10591	17418	7,6%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
MANTOVA	39000	46000	85000	3346	5571	8917	10,5%
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	29044	28462	57506	888	1811	2699	4,7%
OSTIGLIA	15584	15211	30795	1546	1659	3205	10,4%
SUZZARA	16831	16433	33264	558	1282	1840	5,5%
VIADANA	15072	14749	29821	392	1067	1459	4,9%
TOT MANTOVA	115531	120855	236386	6730	11390	18120	7,7%
TOT LOMBARDIA	3218094	3192479	6410573	177637	255445	433082	6,8%
LIGURIA							
GENOVA	243894	248471	492365	28442	42749	71191	14,5%
BUSALLA	7563	7832	15395	633	1251	1884	12,2%
CHIAVARI	55771	56769	112540	7075	9223	16298	14,5%
TOT GENOVA	307228	313072	620300	36150	53223	89373	14,4%
IMPERIA	23817	23160	46977	2444	3455	5899	12,6%
SANREMO	27802	28541	56343	3709	4345	8054	14,3%
VENTIMIGLIA	19952	19871	39823	2355	2682	5037	12,6%
TOT IMPERIA	71571	71572	143143	8508	10482	18990	13,3%
LA SPEZIA	55794	56742	112536	6263	9114	15377	13,7%
SARZANA	20365	21073	41438	2823	3648	6471	15,6%
TOT LA SPEZIA	76159	77815	153974	9086	12762	21848	14,2%
SAVONA	42350	43306	85656	5068	5858	10926	12,8%
ALBENGA	19507	19914	39421	1828	2674	4502	11,4%
CAIRO MONTENOTTE	13804	13515	27319	1324	2116	3440	12,6%
FINALE LIGURE	18064	18920	36984	1791	2221	4012	10,8%
TOT SAVONA	93725	95655	189380	10011	12869	22880	12,1%
TOT LIGURIA	548683	558114	1106797	63755	89336	153091	13,8%
TOT. ITALIA NORD OVEST	**5308345**	**5292895**	**10601240**	**374159**	**571653**	**945812**	**8,9%**
VENETO							
VENEZIA	111075	111860	222935	7266	12647	19913	8,9%
CHIOGGIA	26492	25624	52116	3354	4289	7643	14,7%
DOLO	39484	39967	79451	2705	4360	7065	8,9%
MIRANO	45887	45604	91491	4071	5517	9588	10,5%
PORTOGRUARO	32867	32325	65192	3540	6555	10095	15,5%
SAN DONA' DI PIAVE	37067	36705	73772	4230	7375	11605	15,7%
TOT VENEZIA	292872	292085	584957	25166	40743	65909	11,3%
PADOVA	146067	146418	292485	4349	6227	10576	3,6%
CAMPOSAMPIERO	27734	26676	54410	1530	2330	3860	7,1%
CITTADELLA	39862	38598	78460	1332	2326	3658	4,7%
ESTE	27497	26399	53896	1641	2492	4133	7,7%
MONSELICE	34567	34296	68863	2035	2651	4686	6,8%
PIOVE DI SACCO	20266	19945	40211	1751	2687	4438	11,0%
TOT. PADOVA	295993	292332	588325	12638	18713	31351	5,3%
ROVIGO	36996	36828	73824	4001	6840	10841	14,7%
ADRIA	26320	25697	52017	3662	4824	8486	16,3%
BADIA POLESINE	21257	20501	41758	2244	3472	5716	13,7%
TOT ROVIGO	84573	83026	167599	9907	15136	25043	14,9%
TREVISO	99641	97852	197493	5671	8823	14494	7,3%
CASTELFRANCO VENETO	40129	38859	78988	2193	3345	5538	7,0%
CONEGLIANO	36642	36140	72782	1602	2592	4194	5,8%
MONTEBELLUNA	34578	33859	68437	1688	2373	4061	5,9%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
ODERZO	24841	23856	48697	932	1578	2510	5,2%
PIEVE DI SOLIGO	12697	12244	24941	513	860	1373	5,5%
VITTORIO VENETO	19000	18675	37675	997	1567	2564	6,8%
TOT TREVISO	267528	261485	529013	13596	21138	34734	6,6%
VERONA	139025	138738	277763	8878	15325	24203	8,7%
BOVOLONE	17524	16613	34137	1426	2153	3579	10,5%
GARDA	13362	13034	26396	734	1094	1828	6,9%
LEGNAGO	32087	32805	64892	2298	3526	5824	9,0%
SAN BONIFACIO	37584	36789	74373	2088	3672	5760	7,7%
SANT'AMBROGIO DI VALP.	17764	17014	34778	783	886	1669	4,8%
VILLAFRANCA DI VERONA	24856	23218	48074	1527	3084	4611	9,6%
TOT VERONA	282202	278211	560413	17734	29740	47474	8,5%
VICENZA	87488	87232	174720	4880	7708	12588	7,2%
ARZIGNANO	29065	27173	56238	1131	2027	3158	5,6%
ASIAGO	7451	7092	14543	397	620	1017	7,0%
BASSANO DEL GRAPPA	49565	48511	98076	1697	3347	5044	5,1%
LONIGO	19324	18773	38097	976	1774	2750	7,2%
SCHIO	27298	26374	53672	989	2103	3092	5,8%
THIENE	33220	32242	65462	1117	2515	3632	5,5%
VALDAGNO	21719	20800	42519	845	1835	2680	6,3%
TOT VICENZA	275130	268197	543327	12032	21929	33961	6,3%
BELLUNO	31359	30935	62294	1526	2352	3878	6,2%
AGORDO	7398	7261	14659	458	630	1088	7,4%
CALALZO DI CADORE	15043	15526	30569	524	849	1373	4,5%
FELTRE	20616	20361	40977	1106	1593	2699	6,6%
TOT. BELLUNO	74416	74083	148499	3614	5424	9038	6,1%
TOT VENETO	1572714	1549419	3122133	94687	152823	247510	7,9%
TRENTINO A.A.							
TRENTO	53320	52930	106250	2566	3396	5962	5,6%
BORGO VALSUGANA	8487	8003	16490	575	946	1521	9,2%
CAVALESE	6135	5872	12007	419	769	1188	9,9%
CLES	11968	11348	23316	707	1883	2590	11,1%
FIERA DI PRIMIERO	3274	3152	6426	367	554	921	14,3%
MALE'	5109	4735	9844	486	796	1282	13,0%
PERGINE VALSUGANA	14862	14233	29095	1185	1787	2972	10,2%
RIVA DEL GARDA	13901	13600	27501	584	1060	1644	6,0%
ROVERETO	27445	26740	54185	1281	2581	3862	7,1%
TIONE	11904	11224	23128	742	1386	2128	9,2%
VIGO DI FASSA	3163	3037	6200	237	373	610	9,8%
TOT TRENTO	159568	154874	314442	9149	15531	24680	7,8%
BOLZANO	60087	59252	119339	1071	1663	2734	2,3%
BRESSANONE	19015	18336	37351	291	713	1004	2,7%
BRUNICO	23897	22636	46533	556	853	1409	3,0%
EGNA	7053	6819	13872	90	130	220	1,6%
MERANO	29845	29206	59051	738	1042	1780	3,0%
SILANDRO	10991	10099	21090	256	502	758	3,6%
VIPITENO	6041	5472	11513	215	125	340	3,0%
TOT. BOLZANO	156929	151820	308749	3217	5028	8245	2,7%
TOT. TRENTINO A. ADIGE	316497	306694	623191	12366	20559	32925	5,3%
FRIULI V.G.							
TRIESTE	84187	84525	168712	7180	10273	17453	10,3%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
PORDENONE	53180	52634	105814	3142	5499	8641	8,2%	
MANIAGO	8797	8320	17117	667	1036	1703	9,9%	
SACILE	12448	12218	24666	657	1143	1800	7,3%	
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	13804	13250	27054	1030	1956	2986	11,0%	
SPILIMBERGO	8562	8171	16733	698	1258	1956	11,7%	
TOT. PORDENONE	96791	94593	191384	6194	10892	17086	8,9%	
UDINE	65085	66864	131949	4477	6250	10727	8,1%	
CERVIGNANO DEL FRIULI	24657	24384	49041	1605	3038	4643	9,5%	
CIVIDALE DEL FRIULI	18307	17452	35759	1225	2060	3285	9,2%	
CODROIPO	9048	8808	17856	630	1372	2002	11,2%	
GEMONA DEL FRIULI	10411	10306	20717	964	1486	2450	11,8%	
LATISANA	12576	12324	24900	765	1203	1968	7,9%	
PONTEBBA	5132	4421	9553	428	635	1063	11,1%	
SAN DANIELE DEL FRIULI	13944	13903	27847	801	1628	2429	8,7%	
TARCENTO	9276	9036	18312	772	1301	2073	11,3%	
TOLMEZZO	14446	13700	28146	1305	1715	3020	10,7%	
TOT UDINE	182882	181198	364080	12972	20688	33660	9,2%	
GORIZIA	25456	23363	48819	2024	3231	5255	10,8%	
MONFALCONE	24443	24234	48677	2215	3257	5472	11,2%	
TOT. GORIZIA	49899	47597	97496	4239	6488	10727	11,0%	
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	413759	407913	821672	30585	48341	78926	9,6%	
EMILIA ROMAGNA								
BOLOGNA	161034	165148	326182	14571	16678	31249	9,6%	
IMOLA	35092	34589	69681	2078	4052	6130	8,8%	
MINERBIO E MOLINELLA	44648	44005	88653	2668	4893	7561	8,5%	
PORRETTA TERME	13515	12667	26182	899	1857	2756	10,5%	
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	27750	26464	54214	2003	3228	5231	9,6%	
SASSO MARCONI	26005	25059	51064	1422	2395	3817	7,5%	
TOT. BOLOGNA	308044	307932	615976	23641	33103	56744	9,2%	
RAVENNA	60325	60246	120571	8646	11100	19746	16,4%	
FAENZA	26838	26690	53528	2066	3264	5330	10,0%	
LUGO	31172	31209	62381	2827	4523	7350	11,8%	
TOT. RAVENNA	118335	118145	236480	13539	18887	32426	13,7%	
REGGIO EMILIA	65637	65288	130925	2784	3811	6595	5,0%	
CASTELNOVO NE' MONTI	10848	9435	20283	410	886	1296	6,4%	
CORREGGIO	14736	14535	29271	451	422	873	3,0%	
GUASTALLA	21473	20809	42282	884	1717	2601	6,2%	
MONTECCHIO EMILIA	17307	16863	34170	874	1378	2252	6,6%	
SCANDIANO	18474	17665	36139	512	1000	1512	4,2%	
TOT. REGGIO EMILIA	148475	144595	293070	5915	9214	15129	5,2%	
FERRARA	50866	52691	103557	6546	10076	16622	16,1%	
ARGENTA	12735	12713	25448	1250	2188	3438	13,5%	
CENTO	19037	18416	37453	1658	3243	4901	13,1%	
CODIGORO	24609	24172	48781	4350	6357	10707	21,9%	**
COPPARO	13826	13847	27673	1268	2267	3535	12,8%	
TOT. FERRARA	121073	121839	242912	15072	24131	39203	16,1%	
FORLI'	57040	57634	114674	7504	11419	18923	16,5%	
CESENA	62460	61977	124437	7689	13886	21575	17,3%	
RICCIONE	29184	29278	58462	4219	8036	12255	21,0%	
RIMINI	63474	62844	126318	9889	14185	24074	19,1%	
TOT. FORLI'	212158	211733	423891	29301	47526	76827	18,1%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
PIACENZA	47500	47869	95369	3548	6212	9760	10,2%
BOBBIO	2759	2774	5533	141	231	372	6,7%
CASTEL SAN GIOVANNI	15704	15089	30793	1108	1850	2958	9,6%
FIORENZUOLA D'ARDA	18131	16946	35077	1038	2344	3382	9,6%
PONTE DELL'OLIO	5118	4688	9806	182	473	655	6,7%
TOT PIACENZA	89212	87366	176578	6017	11110	17127	9,7%
PARMA	83129	75428	158557	4297	6818	11115	7,0%
BORGO VAL DI TARO	14556	13302	27858	1259	1990	3249	11,7%
FIDENZA	28715	28607	57322	1380	2429	3809	6,6%
LANGHIRANO	12884	12003	24887	553	1025	1578	6,3%
TOT PARMA	139284	129340	268624	7489	12262	19751	7,4%
MODENA	84139	85220	169359	4325	8773	13098	7,7%
CARPI	24342	24803	49145	2218	3208	5426	11,0%
MIRANDOLA	25994	25672	51666	2042	3223	5265	10,2%
PAVULLO	11669	10891	22560	662	1278	1940	8,6%
SASSUOLO	39071	38151	77222	2144	3410	5554	7,2%
VIGNOLA	25089	24326	49415	1288	2256	3544	7,2%
TOT. MODENA	210304	209063	419367	12679	22148	34827	8,3%
TOT EMILIA ROMAGNA	1346885	1330013	2676898	113653	178381	292034	10,9%
TOT. ITALIA NORD EST	**3649655**	**3594039**	**7243894**	**251291**	**400104**	**651395**	**9,0%**
TOSCANA							
FIRENZE	175529	181804	357333	16619	26759	43378	12,1%
BORGO SAN LORENZO	18411	18051	36462	1471	2700	4171	11,4%
CASTELFIORENTINO	14831	15071	29902	1059	2026	3085	10,3%
EMPOLI	38118	38614	76732	3314	5579	8893	11,6%
FIGLINE VAL D'ARNO	14182	14098	28280	1125	2130	3255	11,5%
PONTASSIEVE	14996	14769	29765	1160	1953	3113	10,5%
PRATO	77579	77681	155260	5968	10787	16755	10,8%
S CASCIANO IN VAL DI PESA	17778	17835	35613	1051	2009	3060	8,6%
SCANDICCI	29446	29960	59406	2542	3770	6312	10,6%
TOT FIRENZE	400870	407883	808753	34309	57713	92022	11,4%
LIVORNO	61083	61606	122689	7771	12605	20376	16,6%
PIOMBINO	22877	23200	46077	2616	3749	6365	13,8%
PORTOFERRAIO	10293	9949	20242	1149	1615	2764	13,7%
ROSIGNANO MARITTIMO	19919	20236	40155	2424	3971	6395	15,9%
TOT. LIVORNO	114172	114991	229163	13960	21940	35900	15,7%
PISA	61113	61998	123111	8639	12050	20689	16,8%
PONTEDERA	34387	34384	68771	4285	5974	10259	14,9%
SANTA CROCE SULL'ARNO	23983	24012	47995	1822	3272	5094	10,6%
VOLTERRA	10901	10507	21408	1140	1740	2880	13,5%
TOT. PISA	130384	130901	261285	15886	23036	38922	14,9%
AREZZO	40142	40456	80598	3529	5506	9035	11,2%
BIBBIENA	11326	10828	22154	965	1842	2807	12,7%
CORTONA	15765	15432	31197	1463	2415	3878	12,4%
MONTEVARCHI	28747	27924	56671	2367	4407	6774	12,0%
SANSEPOLCRO	10004	9957	19961	887	1520	2407	12,1%
TOT AREZZO	105984	104597	210581	9211	15690	24901	11,8%
SIENA	40475	36222	76697	3137	4403	7540	9,8%
ABBADIA SAN SALVATORE	5868	5566	11434	759	616	1375	12,0%

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP
	M	F	T	M	F	T	
MONTEPULCIANO	9733	15719	25452	797	1492	2289	9,0%
POGGIBONSI	18876	17877	36753	1332	2609	3941	10,7%
SINALUNGA	6560	6652	13212	418	961	1379	10,4%
TOT .SIENA	81512	82036	163548	6443	10081	16524	10,1%
GROSSETO	35340	36138	71478	4764	7314	12078	16,9%
ARCIDOSSO	5151	5145	10296	635	962	1597	15,5%
FOLLONICA	16521	16108	32629	2456	2910	5366	16,4%
MANCIANO	4805	5099	9904	505	791	1296	13,1%
ORBETELLO	13592	13545	27137	1632	2068	3700	13,6%
TOT GROSSETO	75409	76035	151444	9992	14045	24037	15,9%
MASSA	51995	48474	100469	5968	7716	13684	13,6%
AULLA	16685	16195	32880	1815	2424	4239	12,9%
TOT MASSA	68680	64669	133349	7783	10140	17923	13,4%
LUCCA	53315	53139	106454	3802	7598	11400	10,7%
BARGA	10246	9809	20055	705	1304	2009	10,0%
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	10184	9794	19978	940	1675	2615	13,1%
VIAREGGIO	55325	55848	111173	2786	4589	7375	6,6%
TOT LUCCA	129070	128590	257660	8233	15166	23399	9,1%
PISTOIA	50108	50567	100675	3485	7533	11018	10,9%
MONTECATINI TERME	27969	29035	57004	1914	3902	5816	10,2%
PESCIA	8889	8856	17745	705	1301	2006	11,3%
SAN MARCELLO	3752	3886	7638	200	444	644	8,4%
TOT. PISTOIA	90718	92344	183062	6304	13180	19484	10,6%
TOT. TOSCANA	1196799	1202046	2398845	112121	180991	293112	12,2%
UMBRIA							
PERUGIA	95678	96465	192143	10624	15005	25629	13,3%
CITTA' DI CASTELLO	24072	23817	47889	2201	3686	5887	12,3%
FOLIGNO	29234	29179	58413	3910	4917	8827	15,1%
GUBBIO	18689	18479	37168	1522	2754	4276	11,5%
SPOLETO	17842	17588	35430	2077	2835	4912	13,9%
TODI	16489	16216	32705	1214	2241	3455	10,6%
TOT PERUGIA	202004	201744	403748	21548	31438	52986	13,1%
TERNI	40727	42083	82810	6959	10132	17091	20,6%
AMELIA	15568	18611	34179	2246	2696	4942	14,5%
ORVIETO	14438	14239	28677	1958	2561	4519	15,8%
TOT TERNI	70733	74933	145666	11163	15389	26552	18,2%
TOT. UMBRIA	272737	276677	549414	32711	46827	79538	14,5%
MARCHE							
ANCONA	97943	99997	197940	10153	13580	23733	12,0%
FABRIANO	16129	15966	32095	913	2224	3137	9,8%
IESI	30928	31075	62003	3535	5390	8925	14,4%
TOT ANCONA	145000	147038	292038	14601	21194	35795	12,3%
ASCOLI PICENO	39019	39024	78043	4828	5480	10308	13,2%
FERMO	51480	51614	103094	3435	4788	8223	8,0%
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	33004	33201	66205	4216	5924	10140	15,3%
TOT ASCOLI PICENO	123503	123839	247342	12479	16192	28671	11,6%
MACERATA	57666	57889	115555	4690	7990	12680	11,0%
CAMERINO	10890	12071	22961	1310	1775	3085	13,4%
CIVITANOVA MARCHE	29209	29123	58332	1001	1410	2411	4,1%

CIRCOSCRIZIONE	*POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO*			*ISCRITTI*			*ISCR/ /POP*	
	M	F	T	M	F	T		
TOT MACERATA	97765	99083	196848	7001	11175	18176	9,2%	
PESARO	52926	53042	105968	5091	8877	13968	13,2%	
URBINO	13343	12792	26135	1531	2680	4211	16,1%	
FANO	48830	48543	97373	6229	10248	16477	16,9%	
TOT PESARO E URBINO	115099	114377	229476	12851	21805	34656	15,1%	
TOT MARCHE	481367	484337	965704	46932	70366	117298	12,1%	
LAZIO								
ROMA	994097	1025515	2019612			351685	17,4%	
CIVITAVECCHIA	57233	57381	114614	11767	12482	24249	21,2%	
COLLEFERRO	46926	46246	93172	8546	9678	18224	19,6%	
FIANO ROMANO	25108	26376	51484	4402	5082	9484	18,4%	
GUIDONIA	32987	32493	65480	6880	9066	15946	24,4%	**
MONTEROTONDO	24895	25005	49900	5031	6422	11453	23,0%	**
POMEZIA	162138	155614	317752	30823	39341	70164	22,1%	**
TIVOLI	35264	35245	70509	7531	9989	17520	24,8%	**
TOT ROMA	1378648	1403875	2782523	74980	92060	518725	18,6%	
FROSINONE	70937	72458	143395	13650	16001	29651	20,7%	
ANAGNI	21158	20820	41978	3530	5128	8658	20,6%	
CASSINO	32676	32364	65040	6367	7725	14092	21,7%	
PONTECORVO	13260	13184	32464	2809	3675	6484	20,0%	
SORA	23779	24232	48011	4303	5911	10214	21,3%	
TOT FROSINONE	164830	166058	330866	30659	38440	69099	20,9%	
LATINA	76154	77689	153823	16675	18487	35162	22,9%	**
APRILIA	19984	19636	39620	4414	6071	10485	26,5%	**
CISTERNA	13865	16535	30400	3191	4408	7599	25,0%	**
FONDI	16539	16293	32832	3507	3306	6813	20,8%	
FORMIA	35744	35510	71254	7532	8148	15680	22,0%	**
TERRACINA	17566	17675	35241	4415	3866	8281	23,5%	**
TOT LATINA	179852	183318	363170	39734	44286	84020	23,1%	
RIETI	34382	35701	70083	6553	9035	15588	22,2%	**
POGGIO MIRTETO	14122	14147	28269	2361	3164	5525	19,5%	
TOT. RIETI	48504	49848	98352	8914	12199	21113	21,5%	
VITERBO	48813	50248	99061	8726	11556	20282	20,5%	
CIVITA CASTELLANA	22949	22497	45446	3426	4302	7728	17,0%	
TARQUINIA	16935	16750	33685	3684	3924	7608	22,6%	**
TOT VITERBO	88697	89495	178192	15836	19782	35618	20,0%	
TOT. LAZIO	1860531	1892594	3753125	170123	206767	728575	19,4%	
TOT. ITALIA CENTRALE	**3811434**	**3855654**	**7667088**	**361887**	**504951**	**1218523**	**15,9%**	
MOLISE								
CAMPOBASSO	43728	43264	86992	7938	9237	17175	19,7%	
TERMOLI	31966	36087	68053	5825	6437	12262	18,0%	
TOT CAMPOBASSO	75694	79351	155045	13763	15674	29437	19,0%	
ISERNIA	31402	29552	60954	5544	6100	11644	19,1%	
TOT. ISERNIA	31402	29552	60954	5544	6100	11644	19,1%	
TOT MOLISE	107096	108903	215999	19307	21774	41081	19,0%	
ABRUZZO								
PESCARA	71765	73827	145592	10008	11408	21416	14,7%	
PENNE	15260	15231	30491	2088	1701	3789	12,4%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
POPOLI	5315	5436	10751	1112	1044	2156	20,1%	
SCAFA	9167	9196	18363	2005	2045	4050	22,1%	**
TOT PESCARA	101507	103690	205197	15213	16198	31411	15,3%	
TERAMO	28002	30970	58972	5686	3552	9238	15,7%	
GIULIANOVA	21815	21676	43491	3100	4111	7211	16,6%	
NERETO	16448	16479	32927	2162	2879	5041	15,3%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	27413	27230	54643	4440	6725	11165	20,4%	
TOT TERAMO	93678	96355	190033	15388	17267	32655	17,2%	
CHIETI	44743	45516	90259	7429	8864	16293	18,1%	
LANCIANO	35889	38186	74075	5192	5461	10653	14,4%	
ORTONA	14814	15237	30051	1906	2164	4070	13,5%	
VASTO	36226	37289	73515	5214	6945	12159	16,5%	
TOT CHIETI	131672	136228	267900	19741	23434	43175	16,1%	
L'AQUILA	34142	36735	70877	5908	8216	14124	19,9%	
AVEZZANO	44218	43533	87751	8225	9648	17873	20,4%	
CASTEL DI SANGRO	5536	5470	11006	1373	1490	2863	26,0%	**
SULMONA	17600	18210	35810	3276	4906	8182	22,8%	**
TOT. L'AQUILA	101496	103948	205444	18782	24260	43042	21,0%	
TOT ABRUZZO	428353	440221	868574	69124	81159	150283	17,3%	
CAMPANIA								
NAPOLI	385897	389799	775696	92611	75399	168010	21,7%	
AFRAGOLA	71649	71770	143419	21967	14827	36794	25,7%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	50823	50887	101710	13806	14275	28081	27,6%	**
FRATTAMAGGIORE	59421	60526	119947	22069	17962	40031	33,4%	**
GIUGLIANO	72763	74530	147293	23355	19969	43324	29,4%	**
ISCHITANA	17200	17016	34216	2139	2153	4292	12,5%	
NOLANA	43046	44944	87990	12227	10013	22240	25,3%	**
POMIGLIANESE	127807	128716	256523	32040	32909	64949	25,3%	**
POMPEI	48936	50279	99215	16845	16006	32851	33,1%	**
POZZUOLI	55872	54682	110554	16925	14028	30953	28,0%	**
SORRENTINA	31029	31362	62391	3918	4627	8545	13,7%	
TORRE DEL GRECO	97962	98332	196294	24557	21295	45852	23,4%	**
TOT. NAPOLI	1062405	1072843	2135248	282459	243463	525922	24,6%	
AVELLINESE - SOLOFRANA	87028	90290	177318	14105	17416	31521	17,8%	
GROTTA MINARDA	24172	25079	49251	4121	3886	8007	16,3%	
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	30633	31781	62414	5763	5850	11613	18,6%	
TOT. AVELLINO	141833	147150	288983	23989	27152	51141	17,7%	
BENEVENTANA	47839	50992	98831	10825	12189	23014	23,3%	**
TELESINA	26649	27210	53859	4618	5128	9746	18,1%	
VALLE CAUDINA	19455	19121	38576	4375	4819	9194	23,8%	**
TOT. BENEVENTO	93943	97323	191266	19818	22136	41954	21,9%	
CASERTANA	111223	120490	231713	28983	21566	50549	21,8%	**
AVERSA	63049	61515	124564	23149	24306	47455	38,1%	**
CAPUA	27946	29074	57020	7956	8283	16239	28,5%	**
CASAL DI PRINCIPE	26850	26030	52880	10424	8590	19014	36,0%	**
PIEDIMONTE M.	17370	17594	34964	6891	7422	14313	40,9%	**
SESSA AURUNCA	22657	23645	46302	6300	7556	13856	29,9%	**
TEANO	23323	23744	47067	8729	6230	14959	31,8%	**
TOT CASERTA	292418	302092	594510	92432	83953	176385	29,7%	

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
SALERNO	93974	109017	202991	19954	23955	43909	21,6%	
AGROPOLI	22937	22578	45515	4173	3158	7331	16,1%	
BATTIPAGLIA	56451	50072	106523	13816	9224	23040	21,6%	**
MAIORI	11211	11290	22501	2538	2298	4836	21,5%	
NOCERA INFERIORE	47838	47080	94918	13028	15052	28080	29,6%	**
OLIVETO CITRA	18074	16831	34905	4801	4752	9553	27,4%	**
ROCCADASPIDE	9004	9965	18969	2188	1800	3988	21,0%	
SALA CONSILINA	21263	22116	43379	4278	4405	8683	20,0%	
SAPRI	16934	16544	33478	4198	2649	6847	20,5%	
SCAFATI	51690	52208	103898	11287	25233	36520	35,1%	**
VALLO DELLA LUCANIA	16166	16456	32622	2964	3301	6265	19,2%	
TOT SALERNO	385542	374157	739699	83225	95827	179052	24,2%	
TOT CAMPANIA	1956141	1993565	3949706	501923	472531	974454	24,7%	
PUGLIA								
BARI	139979	142181	282160	34486	32358	66844	23,7%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	27134	27606	54740	5354	5037	10391	19,0%	
ALTAMURA	34191	34066	68257	5217	2894	8111	11,9%	
ANDRIA	47561	49241	96802	12129	3993	16122	16,7%	
BARLETTA	50205	49020	99225	7350	6456	13806	13,9%	
BITONTO	36224	36829	73053	9521	2587	12108	16,6%	
GIOIA DEL COLLE	17280	17853	35133	4267	4760	9027	25,7%	**
MOLFETTA	90273	67370	157643	14460	5730	20190	12,8%	
MONOPOLI	31194	31712	62906	7346	6483	13829	22,0%	**
NOCI	33332	34313	67645	8170	7367	15537	23,0%	**
RUTIGLIANO	44295	44859	89154	9488	9849	19337	21,7%	
TOT. BARI	551668	535050	1086718	117788	87514	205302	18,9%	
FOGGIA	60831	62465	123296	15658	13541	29199	23,7%	**
ASCOLI SATRIANO	7652	7620	15272	1060	1845	2905	19,0%	
CERIGNOLA	24846	18673	43519	4816	3063	7879	18,1%	
LUCERA	17154	18374	35528	3322	3226	6548	18,4%	
MANFREDONIA	26961	27129	54090	6168	7281	13449	24,9%	**
ORTA NOVA	11996	11764	23760	1578	1950	3528	14,8%	
S GIOVANNI ROTONDO	11416	14644	26060	2152	1397	3549	13,6%	
SAN NICANDRO GARGANICO	16406	16591	32997	2896	1902	4798	14,5%	
SAN SEVERO	22102	23159	45261	4954	3718	8672	19,2%	
TORREMAGGIORE	8149	8331	16480	1914	1666	3580	21,7%	
VIESTE	12800	12991	25791	2250	2270	4520	17,5%	
TOT. FOGGIA	220313	221741	442054	46768	41859	88627	20,0%	
TARANTO	77778	80618	158396	13438	13606	27044	17,1%	
CASTELLANETA	21958	21431	43389	3993	3531	7524	17,3%	
GROTTAGLIE	34570	32924	67494	4551	4752	9303	13,8%	
MANDURIA	27783	28796	56579	6220	6479	12699	22,4%	**
MARTINA FRANCA	20621	21153	41774	3593	3281	6874	16,5%	
MASSAFRA	21222	21820	43042	3684	3474	7158	16,6%	
TOT TARANTO	203932	206742	410674	35479	35123	70602	17,2%	
BRINDISI	43775	41283	85058	11412	11153	22565	26,5%	**
FRANCAVILLA FONTANA	28870	30033	58903	7991	8462	16453	27,9%	**
MESAGNE	25531	25877	51408	5447	6035	11482	22,3%	**
OSTUNI	39552	41131	80683	6812	5738	12550	15,6%	
TOT. BRINDISI	137728	138324	276052	31662	31388	63050	22,8%	
LECCE	57120	61094	118214	11334	14331	25665	21,7%	
CAMPI SALENTINA	31699	33913	65612	6429	6708	13137	20,0%	
CASARANO	42226	45209	87435	9422	11312	20734	23,7%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
GALATINA	21546	22899	44445	4600	5697	10297	23,2%	**
GALLIPOLI	16106	17347	33453	3541	3718	7259	21,7%	
MAGLIE	21274	22450	43724	4018	4437	8455	19,3%	
MARTANO	17628	18359	35987	3755	4727	8482	23,6%	**
NARDO'	29408	31411	60819	6249	6578	12827	21,1%	
POGGIARDO	15592	17313	32905	2253	4041	6294	19,1%	
TRICASE	21263	22940	44203	3454	4176	7630	17,3%	
TOT. LECCE	273862	292935	566797	55055	65725	120780	21,3%	
TOT. PUGLIA	1387503	1394792	2782295	286752	261609	548361	19,7%	
BASILICATA								
POTENZA	37425	37772	75197	11069	11942	23011	30,6%	**
BARAGIANO	13635	13513	27148	2465	3133	5598	20,6%	
GENZANO DI LUCANIA	9213	9092	18305	2833	2989	5822	31,8%	**
LAURENZANA	5786	5808	11594	1334	2067	3401	29,3%	**
LAURIA	17804	17578	35382	5020	4494	9514	26,9%	**
LAVELLO	9790	10015	19805	2741	3057	5798	29,3%	**
MELFI	16366	16344	32710	3523	5835	9358	28,6%	**
SENISE	12211	12307	24518	3957	4739	8696	35,5%	**
VILLA D'AGRI	12961	13046	26007	4505	3764	8269	31,8%	**
TOT. POTENZA	135191	135475	270666	37447	42020	79467	29,4%	
MATERA	28418	28616	57034	5608	8080	13688	24,0%	**
FERRANDINA	9150	8946	18096	2463	3317	5780	31,9%	**
POLICORO	28718	29005	57723	9805	6409	16214	28,1%	**
STIGLIANO	4898	5056	9954	1351	1802	3153	31,7%	**
TOT. MATERA	71184	71623	142807	19227	19608	38835	27,2%	**
TOT BASILICATA	206375	207098	413473	56674	61628	118302	28,6%	
CALABRIA								
CATANZARO	62518	62520	125038	14008	15900	29908	23,9%	**
CIRO' MARINA	15413	15691	31104	3495	3050	6545	21,0%	
CROTONE	45468	44563	90031	14001	7192	21193	23,5%	**
LAMEZIA TERME	44700	42224	86924	8093	9213	17306	19,9%	
SOVERATO	22153	23241	45394	3998	4584	8582	18,9%	
TOT. CATANZARO	190252	188239	378491	43595	39939	83534	22,1%	
VIBO VALENTIA	59747	58676	118423	13792	11998	25790	21,8%	
TOT. VIBO VALENTIA	59747	58676	118423	13792	11998	25790	21,8%	
COSENZA	91077	93145	184222	23829	20253	44082	23,9%	**
AMANTEA	10701	10450	21151	2136	2467	4603	21,8%	
CASTROVILLARI	22867	22851	45718	5571	5643	11214	24,5%	**
CORIGLIANO CALABRO	24264	23889	48153	6965	3447	10412	21,6%	
PAOLA	20730	20570	41300	7903	5317	13220	32,0%	**
ROGLIANO	9902	9953	19855	3794	2138	5932	29,9%	**
ROSSANO	27011	26363	53374	8437	8093	16530	31,0%	**
SAN MARCO ARGENTANO	15956	18279	34235	4298	3388	7686	22,5%	**
SCALEA	14232	14419	28651	4626	1911	6537	22,8%	**
TREBISACCE	13428	13918	27346	3439	3389	6828	25,0%	**
TOT. COSENZA	250168	253837	504005	70998	56046	127044	25,2%	
REGGIO CALABRIA	80338	81248	161586	24224	26779	51003	31,6%	**
BOVALINO	12779	13976	26755	8341	4086	12427	46,4%	**
CAULONIA	9808	9750	19558	3682	3490	7172	36,7%	**
GIOIA TAURO	33774	33104	66878	10488	8916	19404	29,0%	**
LOCRI	21599	22657	44256	7479	8245	15724	35,5%	**
MELITO P.S.	11906	11912	23818	5440	6358	11798	49,5%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
POLISTENA	23180	24170	47350	6620	8574	15194	32,1%	**
TOT REGGIO CALABRIA	193384	196817	390201	66274	66448	132722	34,0%	
TOT CALABRIA	693551	697569	1391120	194659	174431	369090	26,5%	
TOT. ITALIA MERIDIONALE	4779019	4842148	9621167	1128439	1073132	2201571	22,9%	
SARDEGNA								
CAGLIARI	82902	86819	169721	17339	17338	34677	20,4%	
ASSEMINI	40884	39787	80671	9990	9052	19042	23,6%	**
CARBONIA	31856	31678	63534	8506	8614	17120	26,9%	**
IGLESIAS	19411	19656	39067	4962	5858	10820	27,7%	**
MURAVERA	5533	5700	11233	1554	1687	3241	28,9%	**
QUARTU SANT'ELENA	55418	55067	110485	12717	13544	26261	23,8%	**
SAN GAVINO MONREALE	22065	21656	43721	6052	7318	13370	30,6%	**
SANLURI	21394	20534	41928	5727	7264	12991	31,0%	**
SENORBI	9951	9412	19363	3126	3149	6275	32,4%	**
TOT CAGLIARI	289414	290309	579723	69973	73824	143797	24,8%	
NUORO	30201	30265	60466	7727	8916	16643	27,5%	**
ISILI	8530	7999	16529	2578	2751	5329	32,2%	**
LANUSEI	21252	21231	42483	5508	6189	11697	27,5%	**
MACOMER	13920	12691	26611	2976	3646	6622	24,9%	**
SINISCOLA	15589	14927	30516	4424	4303	8727	28,6%	**
SORGONO	6785	6654	13439	1730	2080	3810	28,4%	**
TOT NUORO	96277	93767	190044	24943	27885	52828	27,8%	
ORISTANO	25983	26273	52256	5542	7144	12686	24,3%	**
ALES	3220	3097	6317	1036	1104	2140	33,9%	**
CUGLIERI	4534	4475	9009	1143	1032	2175	24,1%	**
GHILARZA	7675	7532	15207	2051	2288	4339	28,5%	**
MOGORO	3793	3508	7301	1251	1293	2544	34,8%	**
TERRALBA	9464	9118	18582	2354	2641	4995	26,9%	**
TOT ORISTANO	54669	54003	108672	13377	15502	28879	26,6%	
SASSARI	70944	71875	142819	18269	20466	38735	27,1%	**
ALGHERO	21553	21717	43270	6331	7505	13836	32,0%	**
BONORVA	6576	6300	12876	1709	1945	3654	28,4%	**
CASTELSARDO	8913	8721	17634	2873	3263	6136	34,8%	**
OLBIA	32693	31631	64324	6967	7368	14335	22,3%	**
OZIERI	13866	13514	27380	3655	4177	7832	28,6%	**
TEMPIO PAUSANIA	10614	10538	21152	2237	2504	4741	22,4%	**
TOT SASSARI	165159	164296	329455	42041	47228	89269	27,1%	
TOT SARDEGNA	605519	602375	1207894	150334	164439	314773	26,1%	
SICILIA								
AGRIGENTO	52649	55002	107651	26553	19582	46135	42,9%	**
BIVONA	6281	6538	12819	2750	2867	5617	43,8%	**
CANICATTI'	30656	31499	62155	12055	9998	22053	35,5%	**
CASTELTERMINI	9305	9725	19030	4308	4697	9005	47,3%	**
LICATA	21610	22493	44103	8268	8470	16738	38,0%	**
MENFI	9211	9791	19002	3770	4351	8121	42,7%	**
RIBERA	12914	13236	26150	5850	5574	11424	43,7%	**
SCIACCA	14776	15481	30257	5656	5056	10712	35,4%	**
TOT. AGRIGENTO	157402	163765	321167	69210	60595	129805	40,4%	
CALTANISSETTA	34086	35403	69489	12201	14824	27025	38,9%	**
GELA	46821	47338	94159	18127	16810	34937	37,1%	**
MUSSOMELI	8989	9974	18963	3792	4434	8226	43,4%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
TOT CALTANISSETTA	89896	92715	182611	34120	36068	70188	38,4%	
CATANIA	128123	125874	253997	39212	36856	76068	29,9%	**
ACIREALE	42774	43534	86308	14073	13947	28020	32,5%	**
ADRANO	20896	21041	41937	11545	8829	20374	48,6%	**
BRONTE	8509	8860	17369	4755	4734	9489	54,6%	**
CALTAGIRONE	19977	18891	38868	6514	6117	12631	32,5%	**
GIARRE	26803	27171	53974	10492	9418	19910	36,9%	**
GRAMMICHELE	12262	12866	25128	5165	3755	8920	35,5%	**
MISTERBIANCO	19635	19855	39490	5646	5814	11460	29,0%	**
PATERNO'	23878	24146	48024	9407	7027	16434	34,2%	**
RAMACCA	5316	6320	11636	2159	3008	5167	44,4%	**
RANDAZZO	7679	8078	15757	3158	3318	6476	41,1%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	42164	46558	88722	13109	13337	26446	29,8%	**
SCORDIA	13985	14060	28045	5310	4077	9387	33,5%	**
TOT CATANIA	372001	377254	749255	130545	120237	250782	33,5%	
ENNA	19805	20772	40577	8310	6421	14731	36,3%	**
LEONFORTE	13222	13656	26878	6463	5752	12215	45,4%	**
NICOSIA	10556	11068	21624	4658	5141	9799	45,3%	**
PIAZZA ARMERINA	16561	17100	33661	7070	7565	14635	43,5%	**
TOT ENNA	60144	62596	122740	26501	24879	51380	41,9%	
MESSINA	84837	87811	172648	17900	23600	41500	24,0%	**
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	21379	21839	43218	8183	9927	18110	41,9%	**
CAPO D'ORLANDO	15264	15722	30986	6918	8226	15144	48,9%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	4370	4701	9071	2742	3557	6299	69,4%	**
GIARDINI NAXOS	10822	10939	21761	3318	3544	6862	31,5%	**
LIPARI	4894	4561	9455	1278	1502	2780	29,4%	**
MILAZZO	16354	16604	32958	5255	6117	11372	34,5%	**
MISTRETTA	3803	3888	7691	1695	1997	3692	48,0%	**
PATTI	12625	12894	25519	5207	7020	12227	47,9%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	14433	15209	29642	6547	7659	14206	47,9%	**
SANTA TERESA DI RIVA	11582	11365	22947	4527	5154	9681	42,2%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	4829	5349	10178	2048	2262	4310	42,3%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	13158	13332	26490	4461	5379	9840	37,1%	**
TOT MESSINA	218350	224214	442564	70079	85944	156023	35,3%	
PALERMO	230507	241870	472377	58300	57100	115400	24,4%	**
BAGHERIA	29791	30552	60343	8922	8747	17669	29,3%	**
CARINI	21614	21645	43259	7354	7209	14563	33,7%	**
CEFALU'	14525	14740	29265	5773	5659	11432	39,1%	**
CORLEONE	8559	9336	17895	4587	4497	9084	50,8%	**
LERCARA FRIDDI	10908	11829	22737	5194	5092	10286	45,2%	**
MISILMERI	18693	18993	37686	7028	6889	13917	36,9%	**
MONREALE	13714	14282	27996	4982	4894	9876	35,3%	**
PARTINICO	21319	22103	43422	8962	8785	17747	40,9%	**
PETRALIA SOPRANA	10250	10945	21195	4544	4455	8999	42,5%	**
TERMINI IMERESE	21068	21631	42699	8210	8048	16258	38,1%	**
TOT. PALERMO	400948	417926	818874	123856	121375	245231	29,9%	
RAGUSA	31247	31820	63067	13099	7494	20593	32,7%	**
MODICA	36608	37675	74283	10283	13091	23374	31,5%	**
VITTORIA	31523	31475	62998	7271	7374	14645	23,2%	**
TOT. RAGUSA	99378	100970	200348	30653	27959	58612	29,3%	
SIRACUSA	63042	64236	127278	20504	21321	41825	32,9%	**
AUGUSTA	20268	20447	40715	6475	7068	13543	33,3%	**

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO			ISCRITTI			ISCR/ /POP	
	M	F	T	M	F	T		
LENTINI	19873	20462	40335	7987	6868	14855	36,8%	**
NOTO	32918	33324	66242	12328	11391	23719	35,8%	**
TOT. SIRACUSA	136101	138469	274570	47294	46648	93942	34 2%	**
TRAPANI	44507	45493	90000	15222	15724	30946	34,4%	**
ALCAMO	21598	22315	43913	7193	8048	15241	34,7%	**
CASTELVETRANO	26348	27478	53826	11659	12485	24144	44,9%	**
MARSALA	29040	29780	58820	10560	8020	18580	31,6%	**
MAZARA DEL VALLO	17646	17306	34952	9784	4068	13852	39,6%	**
PANTELLERIA	2406	2515	4921	1107	850	1957	39,8%	**
TOT. TRAPANI	141545	144887	286432	55525	49195	104720	36,6%	
TOT. SICILIA	1675765	1722796	3398561	587783	572900	1160683	34,2%	
TOT.ITALIA INSULARE	**2281284**	**2325171**	**4606455**	**738117**	**737339**	**1475456**	**32,0%**	
TOT.TERR.NAZIONALE	**19829937**	**19909907**	**39739844**	**2853893**	**3287179**	**6492757**	**16,3%**	

NOTA: LE CIRCOSCRIZIONI CHE PRESENTANO UN RAPPORTO TRA GLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO E LA POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO SUPERIORE DI 1/3 ALLA MEDIA NAZIONALE SONO CONTRASSEGNATE DA DUE ASTERISCHI

97A6471

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Il Colle» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Il Colle», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele di Ciommo, in data 30 luglio 1987, rep. 43143, registro società n. 10338/87, tribunale di Roma, BUSC 30182/230018.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6602

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Acli comunali III» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Acli comunali III», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Foglia Luigi Uriele, in data 27 luglio 1970, rep. 10250, registro società n. 2847/70, tribunale di Roma, BUSC 19718/112250.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6603

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Serenità» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «La Serenità», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele di Ciommo, in data 30 luglio 1987, rep. 43137, registro società n. 11150/87, tribunale di Roma, BUSC 30322/231316.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6604

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «L'Isoletta» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «L'Isoletta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele di Ciommo in data 30 luglio 1987, rep. 43155, registro società n. 10346/87, tribunale di Roma, BUSC 30172/230008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6605

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Le Maschere» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Le Maschere», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli, in data 12 marzo 1991, rep. 105987, registro società n. 7181/91, tribunale di Roma, BUSC 32929/257290.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6606

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Cuccia» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «La Cuccia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele di Ciommo, in data 30 luglio 1987, rep. 43134, registro società n. 10341/87, tribunale di Roma, BUSC 30177/230013.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A6607

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa senza nomina del liquidatore.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Accertato che per la cooperativa edilizia «Dei Laghi» a r.l., con sede a Varese, via B. Luini, 5, data di costituzione 7 febbraio 1990, registro società n. 17509, omologato tribunale di Varese, BUSC 1728/246439, ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non hanno depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presenta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La predetta società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 28 luglio 1997

Il dirigente: BUONOMO

97A6608

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Proroga dei termini della convenzione n. 271/88 «Completamento dello schema depurativo n. 30 nel comprensorio di Santa Teresa di Gallura». (Deliberazione n. 62/*quinquies*/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera in data 26 giugno 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 271/88, fissando il termine per la chiusura della convenzione al 31 gennaio 1997;

Vista la nota protocollo n. 3294 del 3 dicembre 1996 con la quale l'ente attuatore (comune di Santa Teresa di Gallura) ha richiesto una ulteriore proroga di dodici mesi ai termini convenzionali, avendo avuto conoscenza della delibera di approvazione della perizia solo nel novembre 1996;

Vista la nota protocollo n. 8/2034 del 20 dicembre 1996 con la quale il Nucelo di valutazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine di scandenza della convenzione n. 271/88 è prorogato al 31 gennaio 1988.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 270

97A6621

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riallocazione ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493, delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1986, n. 21 «Recupero, restauro e valorizzazione di risorse del Polo museale tarantino». (Deliberazione n. 85/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 256, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti occupazione»;

Vista la propria delibera 12 maggio 1988 con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compreso il progetto n. 21 «Recupero, restauro e valorizzazione di risorse del Polo museale tarantino»;

Vista la propria delibera 16 marzo 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto n. 21 «Recupero, restauro e valorizzazione di risorse del Polo museale tarantino» limitatamente all'importo di 11 mld. di lire;

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE e, in tale contesto — tra l'altro — la facoltà di destinare le somme disponibili a seguito di revoche di finanziamenti ad opere di pronta realizzabilità con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse;

Considerato che il Ministero per i beni ulturali ed ambientali ha richiesto la riprogrammazione dei fondi revenienti dalla citata revoca a favore dell'intervento di sistemazione dell'area destinata ai servizi di accoglienza ed aggiuntivi del museo Alcanterini di Taranto;

Considerato che la nuova proposta progettuale prevede una spesa di 10,900 miliardi di lire, di cui 7,573 miliardi di lire a valere sulle risorse già nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali ed

oggetto della presente riprogrammazione, e 3,327 miliardi di lire a valere sui fondi ordinari del bilancio del predetto Ministero;

Ritenuto di poter condividere la proposta di riallocare i predetti fondi;

Visto il parere del nucleo di valutazione rilasciato con nota n. 8/377 del 24 marzo 1997;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La somma di 7,573 miliardi di lire, reveniente dalla revoca del finanziamento del progetto FIO 86/21 indicato in premessa, e già nelle disponibilità del Ministero per i beni culturali ed ambientali, è riprogrammata a favore dell'intervento di sistemazione dell'area destinata ai servizi di accoglienza ed aggiuntivi del museo Alcanterini di Taranto.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n 1 Bilancio, foglio n 258

97A6475

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolo saccarifero, regolamenti (CEE) 1785/81 e (CE) 1101/95, relativi al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1996/97. (Deliberazione n. 97/97)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo, dal regolamento (CE) n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori del settore saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa cassa conguaglio zucchero;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997), che ha stanziato lire 125 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta avanzata con nota n. 208, del 18 giugno 1997 dal Ministro per le politiche agricole;

Vista la legge 19 dicembre 1983 n. 700, relativa al piano di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero integrata dalla legge 30 luglio 1990, n. 209, che prevede la realizzazione di attività alternative o integrative a quella saccarifera;

Tenuto conto della situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo saccarifero, dell'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti nonché delle esigenze di contenimento della spesa pubblica nazionale;

Ritenuto opportuno assicurare al settore bieticolo saccarifero, per la campagna 1996-97, il sostegno consentito dalla normativa comunitaria nei limiti delle risorse a tal fine disponibili sul bilancio dello Stato;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole sulla quale concorda il sottosegretario all'industria;

Delibera:

Per la campagna 1996/1997 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE 1785/81 come modificato dal regolamento (CE) n. 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e nella misura massima di 125 miliardi.

Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'AIMA, ente erogatore.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti di propria competenza in ordine all'utilizzazione delle predette risorse a favore delle categorie economiche interessate, nel rispetto delle specifiche norme comunitarie.

Si autorizza, previa verifica di conformità con la normativa comunitaria, la proroga, fino a giugno 1998, dell'efficacia del piano bieticolo saccarifero nazionale di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 209.

Il Ministro per le politiche agricole sottoporrà al CIPE, nell'ambito del Piano agricolo nazionale e nel rispetto delle regole comunitarie l'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero;

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 259

97A6474

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/Austria per il periodo 1997-1999. (Deliberazione numero 98/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988, come modificato dal regolamento n. 2081/1993, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunità europee n. 4253/1988, come modificato dal regolamento n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunità europee n. 4254/1988, come modificato dal regolamento n. 2083/1993, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunità europee n. 4255/1988, come modificato dal regolamento n. 2084/1993, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del consiglio delle Comunità europee n. 4256/1988, come modificato dal regolamento n. 2085/1993, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(97) 111 del 15 aprile 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e nella provincia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia/Austria;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 7,278 Mecu per il periodo 1997-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994-1996 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 14,290 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/1993, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5849/4876 in data 27 maggio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia/Austria, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1997-1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 14,290 miliardi di lire, di cui 10,177 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 4,113 miliardi di lire con le disponibilità dei bilanci delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e della provincia autonoma di Bolzano, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Le suddette regioni e la provincia autonoma di Bolzano effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 260

TABELLA

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG II ITALIA/AUSTRIA

SPESA NAZIONALE PUBBLICA — PERIODO 1997-1999
DECISIONE C(97)111 DEL 15 APRILE 1997
(tasso di conversione Ecu/Lira 1.920)

(in miliardi di lire)

Regioni	Fondo di rotazione legge n. 183/1987 1997	Regioni Altri 1997-1999	Totale nazionale pubblico
Friuli-Venezia Giulia	3,511	1,376	4,887
Veneto	3,077	1,290	4,367
Prov. di Bolzano	3,589	1,447	5,036
Totale	10,177	4,113	14,290

(*) Impegno unico 1997-1999 ai sensi dell'art. 20, par. 3, del regolamento CEE numero 2082/93

97A6473

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale di cui ai regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92. (Deliberazione n. 99/97)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del consiglio delle Comunità europee numeri 2078/92, 2079/92 e 2080/92, concernenti azioni a carattere strutturale di durata poliennale, in accompagnamento della riforma della politica agricola comune;

Viste le decisioni della commissione delle Comunità europee relative alla concessione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione garanzia, a favore di programmi operativi nazionali e regionali di attuazione delle citate misure;

Considerata la necessità di procedere in tempo utile al cofinanziamento nazionale delle suddette misure, atteso che i relativi pagamenti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 15 ottobre di ciascun anno, ultimo giorno utile per attivare la corrispondente quota comunitaria annuale messa a disposizione dell'Italia;

Vista la nota n. 3851 in data 19 maggio 1997, con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente all'anno 1997 ed al completamento del pagamento della quota dell'anno 1996 nel 1997, quantifica in 522,134 miliardi di lire il fabbisogno finanziario per l'attuazione delle citate misure di accompagnamento della politica agricola comune;

Considerata, quindi, la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, al fine di rendere immediatamente disponibili i fondi occorrenti all'AIMA per l'esecuzione dei suddetti pagamenti entro la data del 15 ottobre 1997;

Tenuto conto che le attuali disponibilità finanziarie del citato Fondo di rotazione consentono di soddisfare la richiesta di cofinanziamento in parola fino al limite di 450 miliardi di lire a fronte di risorse comunitarie attivabili per circa 740 miliardi di lire;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti citati in premessa, relativamente all'anno 1997 ed al completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 da effettuarsi nel corso del 1997, è autorizzato in favore dell'AIMA un finanziamento nazionale pubblico pari a 450 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AIMA al Fondo medesimo;

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare l'importo stabilito dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro la scadenza prevista i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi.

5. Il suddetto Ministero e le regioni interessate, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 256

97A6472

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 10 gennaio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 9 del titolo XVIII dello statuto ed. 96, relativo alle Scuole di specializzazione è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 9 *(Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica).* — 1. La Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (cattedra di immunologia) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in 6 per ciascun anno di corso.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A-1 - Area disciplinare di fisiopatologia generale - obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B - Biologia molecolare, F04A - Patologia generale, F07A - Medicina interna.

A.2 - Area disciplinare di immunologia - obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X - Farmacologia; F04A - Patologia generale; F04B - Patologia clinica; F06A - Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07I - Malattie infettive.

A.3 - Area disciplinare di laboratorio - obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X - Statistica medica; F04B - Patologia clinica; F22A - Igiene generale ed applicata.

A.4 - Area disciplinare di laboratorio - obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A - Medicina interna; F04B - Patologia clinica.

A.5 Area disciplinare di clinica e terapia - obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare le terapie delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A - Medicina interna; F07B - Malattie dell'apparato respiratorio; F07G - Malattie del sangue; F07H - Reumatologia; F17X - Malattie cutanee e veneree; F15A - Otorinolaringoiatria; F14X - Malattie dell'apparato visivo; F19A - Pediatria generale e specialistica; F22C - Medicina del lavoro.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica: allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almento 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico, ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici: esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500, globalmente considerati test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo - e non organo - specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c*1) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti seriosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c*2) esecuzione e interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicita) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità);

d) diagnostica allergologica «in vivo»: esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e*2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e*4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e*5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e*6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e*7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e*8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e*9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e*10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e*11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e*12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il rettore: TECCE

97A6463

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.

Gli obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e legge 5 febbraio 1992, n. 91).

COMANDI REGIONI MILITARI	
Comandi L.R.M.	LORO SEDI
CONSIGLI DI LEVA	LORO SEDI
CONSIGLI DI LEVA PRESSO MARICENTRO	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA DELLE CAPITANERIE DI PORTO	LORO SEDI
DISTRETTI MILITARI	LORO SEDI
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE	LORO SEDI
e, p.c.	
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segr. Affari Militari	ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA	ROMA
SEGR. PART. S.S.S. ALLA DIFESA	ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFF. VIII (con annesse copie per le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'estero)	ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO (D. G. Amm.ne Gen.le e Affari personale Div. cittadinanza)	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (con annesse copie per le Procure militari territoriali)	ROMA
CORTE MILITARE D'APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE MILITARE D'APPELLO	ROMA
UFFICIO CENTRALE PER GLI STUDI GIURIDICI E LA LEGISLAZIONE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO	ROMA
DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI	LORO SEDI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SICILIA	MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SARDEGNA	LA MADDALENA
COMANDI REGIONI AEREE	LORO SEDI

Allo scopo di fornire agli Organi della Leva e del Reclutamento uno strumento di agevole consultazione e soprattutto aggiornato alla luce delle più recenti linee interpretative della complessa e variegata normativa in tema di cittadinanza, nonchè della legge 7-8-1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, questa Direzione ha provveduto ad elaborare la presente circolare. Essa, pertanto, intende essere una edizione riveduta, corretta ed ampliata della precedente LEV. C.41/UDG del 22 luglio 1992.

TITOLO I

1. L'art. 1 D.P.R. 14-2-1964, n. 237, quale modificato in conseguenza delle sentenze n. 974/1988 e n. 278/1992 della Corte Costituzionale e dei principi introdotti dalla Legge 5-2-92, n. 91, dispone che sono soggetti alla leva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 45° anno d'età:

   a. i cittadini di sesso maschile dello Stato;
   b. gli apolidi residenti nella Repubblica.

   Ne deriva che tutti i cittadini stranieri iscritti nelle liste di leva o arruolati devono essere cancellati secondo le modalità descritte ai successivi Titoli II e III, non avendo obblighi coscrizionali nel nostro Stato.

   In applicazione dell'art. 22 della citata legge 91/1992, devono inoltre essere cancellati dalle predette liste, nei limiti del possibile anche d'ufficio, coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della abrogata legge 13-6-1912, n. 555.

2. La legge 91/1992 non prevede più l'automatica perdita della cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto volontario nella maggiore età di una cittadinanza straniera e della residenza all'estero. Ne discende che chiunque acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera con siffatte modalità conserva la cittadinanza italiana, potendovi solo rinunciare avvalendosi della facoltà prevista all'art. 11 della stessa legge.

   Al contrario se l'acquisto riguarda la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963, vige la regola stabilita dall'art. 1, punto 1) della Convenzione stessa, secondo cui si determina, per colui che risiede all'estero, la perdita della cittadinanza italiana senza che occorra alcuna dichiarazione di rinuncia.

   Questa regola tuttavia non è applicabile nei confronti della Francia; infatti tra l'Italia e detto Stato il 24 marzo 1995 è entrato in vigore il II Protocollo di emendamento alla citata Convenzione (ratificato con legge 14 dicembre 1994, n. 703). Tale Protocollo, cui altri Stati potranno in seguito aderire, modifica l'art. 1 della Convenzione del 6 maggio 1963 in modo da consentire la conservazione della cittadinanza italiana a chi acquista volontariamente la cittadinanza francese e viceversa, anche in caso di mantenimento o trasferimento della residenza all'estero.

   In particolare, la conseguenza derivante dai paragrafi 5 e 6 del precitato Protocollo, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 91/1992 è che **non perde la cittadinanza italiana** chi da maggiorenne acquista la cittadinanza francese, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

   a. nato e residente in Francia;
   b. residente abitualmente in Francia per un periodo - richiesto e determinato dalla legge francese - avente inizio prima dell'età di 18 anni;
   c. coniuge di cittadino francese.

   Naturalmente resta salva, per tali persone, la facoltà di rinunciare successivamente alla cittadinanza italiana ai sensi del precitato art. 11 o dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, qualora ne ricorrano le condizioni.

3. La legge 91/1992 non contempla più neanche l'ipotesi della perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori di coloro che dismettono la cittadinanza italiana, ipotesi già contemplata dall'art. 12, 2° comma, della legge 555/1912. Ne deriva che al verificarsi di quest'ultima fattispecie, il minore conserva la cittadinanza italiana pur potendo, divenuto maggiorenne e risiedendo all'estero, ad essa rinunciare, giusta quanto previsto dal più volte citato art. 11. Non sono, invece, soggetti a tale disciplina i minorenni che acquistano in derivazione di entrambi i genitori la cittadinanza di uno dei Paesi che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963 i quali per tal fatto perdono, sempreché risiedono all'estero, la cittadinanza italiana.

4. Le norme in vigore per i cittadini stranieri si applicano anche ai rifugiati, la cui posizione è stata delineata dalla Convenzione di Ginevra del 28-7-1951. Pertanto essi, documentando la loro qualifica con il certificato rilasciato dalla commissione centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato, hanno titolo alla cancellazione dalle liste di leva, oppure possono prestare servizio militare per acquistare la cittadinanza italiana sempre che, in quest'ultimo caso, documentino pure di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 n.1 a) della legge 91/1992.

5. Anche gli apolidi, il cui status deve risultare da idonea documentazione, possono chiedere di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, qualora siano in possesso dei requisiti e abbiano soddisfatto le condizioni indicate dal precitato art. 4 n. 1 a) della legge 91/1992.

TITOLO II

Cancellazione dalle liste di leva a domanda e relativa documentazione

1. Il procedimento per ottenere la cancellazione dalle liste di leva prende l'avvio dalla presentazione della relativa domanda. Questa, redatta in carta semplice, va firmata anche da chi esercita la potestà, qualora l'interessato sia minorenne non emancipato.
2. Il richiedente, a corredo della domanda, deve innanzitutto produrre **un certificato o un'attestazione consolare comprovante il possesso e le modalità di acquisto della cittadinanza straniera**; deve poi, a seconda della situazione in cui versa, allegare:
   a. **se cittadino straniero, nato in Italia da genitori stranieri per origine o se nato da genitori stranieri ma originariamente italiani:**
      (1) copia integrale dell'atto di nascita;
      (2) certificato o attestazione consolare comprovante che entrambi i genitori sono cittadini stranieri;
      (3) certificato del Comune italiano o dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, comprovante l'assenza di atti intesi all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge 91/1992;
   b. **se cittadino italiano in possesso a qualunque titolo anche della cittadinanza di un altro Stato (esclusi quanti si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere d., e., f.):**
      (1) attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 11 della legge 91/1992, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza;
   c. **se cittadino straniero nato da genitori stranieri e divenuto italiano durante la minore età a seguito della naturalizzazione di un genitore:**
      (1) copia integrale dell'atto di nascita;
      (2) attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune per i residenti in Italia;
   d. **se cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963:**
      (1) attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune per i residenti in Italia, con gli estremi del decreto autorizzatorio del Ministero dell'Interno (salvo per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al n. 2 del medesimo articolo);
   e. **se cittadino italiano che ha acquistato nella maggiore età la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963:**
      (1) attestazione di perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 n. 1 della Convenzione, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza;
   f. **se cittadino italiano investito nella minore età, in derivazione di entrambi i genitori, della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963:**
      (1) attestazione di perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 n. 3 della Convenzione, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza;
   g. **se cittadino italiano nelle condizioni previste dal Protocollo di emendamento della Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963:**
      (1) attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 11 della legge 91/1992, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza;

TITOLO III

Cancellazione dalle liste di leva di ufficio

1. Si deve senz'altro provvedere d'ufficio ad avviare apposita istruttoria allorché da qualsiasi atto si evince lo status di cittadinanza straniera dell'iscritto o sulla sua scheda personale risulta annotato tale status. Si deve poi provvedere alla cancellazione dalle liste di leva d'autorità, cioè

senza specifica istanza dell'interessato e all'applicazione delle procedure descritte al successivo Titolo IV, nei riguardi di coloro che, a seguito di tale istruttoria, sono risultati stranieri in una delle seguenti situazioni:

a. sono nati all'estero da genitori entrambi stranieri per origine;
b. sono irreperibili;
c. sono reperibili ma, benchè sollecitati non hanno regolarizzato la propria posizione coscrizionale.

2. Il procedimento amministrativo avviato d'ufficio può concludersi con la cancellazione dalle liste di leva solo allorchè sono forniti dagli interessati, o comunque acquisiti, elementi probanti circa il loro status di cittadini stranieri.

TITOLO IV

Procedure per la cancellazione dalle liste di leva

Lo status di cittadino straniero dà titolo alla cancellazione dalle liste di leva e, qualora l'interessato risulti già arruolato, anche dai ruoli matricolari.

La relativa istruttoria deve essere volta a chiarire i termini giuridici della questione ed a mettere in luce tutti quegli elementi di fatto che possono comunque avere influenza sulla questione stessa.

Al fine di ridurre l'eventuale contenzioso l'istruttoria deve essere integrata, ove il caso appaia dubbio o di difficile soluzione, con il parere di Levadife.

1. Disposizioni relative agli Organi della Leva e del Reclutamento.

a. **Iscritti nelle liste di leva Esercito ed Aeronautica.**

(1) L'Ufficio di Leva provvede all'istruttoria completando, ove sia necessario, la documentazione agli atti in modo da formarsi un sicuro convincimento circa lo status di cittadinanza dell'iscritto. Rimette, quindi, al competente Consiglio di Leva la relativa scheda personale e la documentazione acquisita corredate del proprio parere;

(2) il Consiglio di Leva, qualora non abbia alcun dubbio sullo status di straniero dell'iscritto, adotta la seguente decisione:
"Cancellato dalle liste di leva per cittadinanza straniera."
Allorchè si tratta di iscritto il quale, benchè straniero, si trova nelle condizioni di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 4 o 13 della legge 91/1992, adotta, invece, la seguente decisione:
"Rimandato alla seduta di leva successiva al compimento del 19° anno di età ai sensi dell'art. 159 lett.a) del regolamento al TULRE."
Se invece il Consiglio di Leva ritiene che l'iscritto non si trova nelle condizioni di essere cancellato o rimandato, ne dà comunicazione all'Ufficio di Leva per la precettazione dello stesso a visita di leva.

b. **Iscritti nelle note definitive per l'arruolamento nella Marina Militare.**

(1) Il Levamare, attenendosi a quanto precisato al precedente sottoparagrafo a.(1), rimette i documenti ivi previsti al Maricoleva competente;

(2) il Maricoleva, qualora non abbia alcun dubbio sullo status di straniero dell'iscritto, adotta la deliberazione di cancellazione di cui alla formula prevista da apposita circolare;

(3) dopo la deliberazione, il Maricoleva medesimo trasmette la documentazione agli atti al competente Levamiles, per la cancellazione dalle liste leva nei modi previsti al precedente sottoparagrafo a.;

(4) se invece il Maricoleva ritiene che l'iscritto non si trova nelle condizioni di essere cancellato dalle note definitive, ne dà comunicazione al predetto Levamare per la precettazione dello stesso a visita di leva.

c. **Arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica.**

(1) *Cittadini stranieri già tali prima dell'arruolamento.*

(a) L'Ufficio di Leva è competente ad effettuare gli adempimenti di cui al precedente sottoparagrafo a. (1).
Qualora detti stranieri siano interessati alla chiamata alle armi, l'Ufficio di Leva provvede a richiedere al Distretto Militare la sospensione della stessa in attesa della definizione della posizione coscrizionale dei medesimi;

(b) il Consiglio di Leva, ricevuto il predetto carteggio e formatosi il convincimento che

l'eccezione di cittadinanza è fondata e che l'arruolamento è stato effettuato benchè gli interessati fossero stranieri, adotta nei confronti degli stessi la seguente decisione:

"Annullata la deliberazione di arruolamento del . . . e cancellato dalle liste di leva per cittadinanza straniera";

(c) l'Ufficio di Leva comunica al Distretto Militare le decisioni adottate dal Consiglio;

(d) il Distretto Militare, ove la proposta di cancellazione sia stata accolta, provvede alla conseguente cancellazione dai ruoli matricolari e distrugge la documentazione entro i termini previsti dalla vigente normativa. Ove invece non si faccia luogo alla cancellazione procederà, nei riguardi di quei giovani la cui chiamata alle armi sia stata eventualmente sospesa su segnalazione dell'Ufficio di Leva, nel seguente modo:

- se già precettati, li avvia alle armi con il primo scaglione utile allo stesso Ente di assegnazione indicato nella cartolina precetto;
- se non precettati, li inserisce fra gli incorporabili del primo contingente utile.

(2) *Cittadini italiani divenuti stranieri dopo l'arruolamento.*

Il Distretto Militare provvede all'istruttoria completando, ove sia necessario, la documentazione agli atti in modo di formarsi un sicuro convincimento circa lo status di cittadinanza dell'arruolato.
Provvede inoltre a sospendere la chiamata alle armi di coloro che risultano già precettati.
Infine, raggiunta la certezza che l'arruolato in questione ha perduto la cittadinanza italiana, procede alla sua cancellazione dai ruoli matricolari apportando sui relativi documenti la seguente variazione:
"Cancellato dai ruoli matricolari a decorrere dal . . . . . per cittadinanza straniera"
Detta documentazione, ridotta a microfilm, deve essere conservata nell'Archivio del Distretto Militare medesimo.

d. **Arruolati nella Marina Militare.**

(1) Per il caso di cui al precedente sottoparagrafo c. (1), si applicano le disposizioni ivi previste tenendo presente che la cancellazione dalle note definitive, da assumersi con la deliberazione indicata al precedente sottoparagrafo b. (2), deve essere preceduta dalla contestuale deliberazione d'annullamento della decisione di arruolamento di cui alla formula prevista da apposita circolare;

(2) per il caso di cui al precedente sottoparagrafo c. (2), il Levamare provvede a trasferire l'arruolato nei ruoli dell'Esercito e a trasmettere la relativa documentazione al competente Distretto Militare, affinchè questo possa procedere alla cancellazione dai ruoli matricolari svolgendo gli adempimenti indicati nel citato sottoparagrafo.

2. Disposizioni per i Comandi Leva Reclutamento e Mobilitazione.

Per l'esercizio dei compiti di controllo e coordinamento dei Comandi LRM:

a. ogni Ufficio di Leva deve mensilmente inviare al competente Comando le schede personali con la documentazione annessa, relative agli iscritti sulla cui eccezione di cittadinanza sussiste discordanza tra il proprio parere e la decisione adottata dal Consiglio di Leva.
Al contempo, se l'invio riguarda arruolati che versano nelle condizioni di cui al Titolo IV para 1.c. (1), sospende la comunicazione al Distretto Militare della predetta decisione;

b. ogni Distretto Militare mette a disposizione del Comando LRM, da cui territorialmente dipende, i fascicoli degli arruolati cancellati dai ruoli matricolari per cittadinanza straniera (precedente para 1 c. (2)), che il predetto Comando può mensilmente richiedere a campione.

c. i Comandi LRM, esaminati i fascicoli inviati dagli Uffici di Leva relativi ai:

(1) cancellati dalle liste di leva per cittadinanza straniera, nonostante il parere contrario dell'Ufficio di Leva;

(2) non cancellati dalle liste di leva, nonostante il parere favorevole dell'Ufficio di Leva;

devono, qualora concordino con il Consiglio di Leva, comunicare ai predetti Uffici di Leva il proprio parere per i conseguenti provvedimenti. Ove, invece, ritengano di non condividere le decisioni del Consiglio provvedono:

- riguardo al precedente sottoparagrafo (1), a trasmettere a Levadife tempestivamente, comunque prima della chiusura della leva in cui fu adottata la deliberazione, il carteggio in loro possesso per l'eventuale annullamento della decisione di cancellazione;
- riguardo al precedente sottoparagrafo (2), a restituire la documentazione al Consiglio di Leva per il suo riesame.

In tutti i casi in cui i Comandi LRM non condividano le decisioni dei Consigli di Leva trasmetteranno immediatamente le relative pratiche a Levadife. Parimenti allorchè, esaminati i fascicoli di cui alla precitata lettera b., non condivida i provvedimenti adottati dai Distretti Militari, provvederanno a rimettere la questione a Levadife.

3. Disposizioni per le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane.

a. se l'iscritto o l'arruolato risiede all'estero e si ritiene cittadino straniero l'Autorità Diplomatica o Consolare cui si rivolge deve invitarlo ad inoltrare per il proprio tramite, al competente Ufficio di Leva, o al Distretto Militare o Levamare, se divenuto straniero dopo l'arruolamento, la domanda di cancellazione e la documentazione prevista al Titolo II;

b. le Rappresentanze medesime devono, inoltre, inviare senza indugio agli Enti di cui sopra le istanze di cancellazione e le attestazioni di perdita della cittadinanza italiana di coloro che hanno ad essa rinunciato ai sensi dell'art. 11 o 14 della legge 91/1992 e di coloro che hanno eletto la cittadinanza straniera ai sensi dell'art. 2 n. 2 della stessa legge.

TITOLO V

La cittadinanza di San Marino

L'eccezione di cittadinanza straniera, sollevata da cittadini sammarinesi, va trattata attenendosi a quanto indicato nei titoli II, III e IV.

TITOLO VI

La cittadinanza dello Stato Città del Vaticano

1. Sono considerati cittadini vaticani, in virtù dell'art. 9 del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede (Legge 22-5-1929 n. 810), tutti coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano; peraltro, secondo il parere n. 2499/88 del 13-12-1989 espresso dal Consiglio di Stato, il possesso di tale cittadinanza non determina la perdita della cittadinanza italiana.
2. I giovani che posseggono detto status sono esenti dagli obblighi militari verso lo Stato italiano, in virtù del medesimo precitato articolo.

   Pertanto, qualora essi chiedano l'esenzione dal servizio militare con apposita domanda corredata del certificato rilasciato dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, si procede nel seguente modo:

   a. **Iscritti nelle liste di leva.**

   (1) Il Consiglio di Leva provvede d'ufficio ad arruolare senza visita e contestualmente ad esentare gli interessati dagli obblighi militari, adottando la seguente decisione:

   "Esentato dagli obblighi militari art. 9 Trattato Italia - Santa Sede 11-2-1929";

   (2) il Maricoleva provvede a cancellare d'ufficio gli iscritti leva mare dalle note definitive per l'arruolamento nella Marina Militare, adottando la seguente decisione:

   "Cancellato dalle note definitive perchè si trova nelle condizioni di essere esentato dagli obblighi militari ai sensi art. 9 Trattato Italia - Santa Sede 11-2-1929".

   Trasmette poi la relativa documentazione al competente Levamiles per gli adempimenti di cui al punto (1);

   (3) I competenti Distretti Militari provvedono a collocare gli esentati nella posizione di congedo illimitato.

   Per quanto riguarda gli iscritti nei cui confronti era stata pronunciata la nota di renitenza, l'arruolamento d'ufficio deve essere preceduto dalla cancellazione di detta nota in via amministrativa.

   b. **Arruolati.**

   (1) I Distretti Militari esentano gli interessati dagli obblighi militari, apportando sui relativi documenti matricolari la variazione corrispondente a quella indicata nel precedente para a. (1), e collocano gli stessi nella posizione di congedo illimitato;

   (2) i Levamare trasferiscono gli arruolati leva mare nei ruoli dell'Esercito e trasmettono la relativa documentazione ai competenti Distretti Militari per gli adempimenti di cui al punto (1).

   c. I provvedimenti di cui sopra sono adottati anche nei confronti di coloro che risultano:

(1) denunciati per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi". In tal caso il loro nominativo è comunicato alla competente Procura Militare della Repubblica;

(2) collocati in congedo illimitato, eccetto quelli che fruiscono già di esenzione dal servizio militare in applicazione di Convenzioni o Trattati Internazionali.

Non si procede all'esenzione nei confronti degli iscritti ed arruolati che non hanno più obblighi militari ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 237/1964.

3. L'esenzione dagli obblighi militari, data la possibilità di perdere la cittadinanza vaticana nel caso in cui venga meno il requisito della residenza nello Stato Vaticano, è soggetta a revoca.

In tal caso, si procede alla precettazione alle armi degli interessati con il primo scaglione utile, salvo che non abbiano titolo a rinvio o dispensa dal servizio militare e fermo restando, per gli arruolati nell'Esercito e nell'Areonautica non selezionati, l'espletamento delle procedure appositamente previste per questi dalla circolare di chiamata alle armi della classe in corso.

TITOLO VII

La cittadinanza del Dodecanneso

Il Trattato di Parigi del 10-2-1947 ha notevolmente affievolito il problema della cittadinanza degli oriundi abitanti nelle Isole del Dodecanneso.

Pertanto, gli eventuali casi che possono prospettarsi in favore di aventi diritto devono essere rappresentati a Levadife per la definizione della posizione coscrizionale dei medesimi.

TITOLO VIII

Acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana

1. L'art. 4 n. 1 lett. a.) della legge 91/1992 prescrive che lo straniero o l'apolide, che ha determinati requisiti, può acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione dell'effettivo servizio militare per lo Stato italiano. A tal fine è necessario che lo stesso dichiari **preventivamente**, davanti all'Ufficiale di Stato Civile o all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'interessato deve inoltre avanzare domanda di prestazione del servizio militare, inoltrandola a Levadife per il tramite dell'Ufficio di Leva o dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, se residenti all'estero. Ove il richiedente sia stato già erroneamente arruolato, l'inoltro deve avvenire tramite il Distretto Militare di appartenenza.

2. La cittadinanza italiana si ottiene compiendo la ferma di leva o prestando altro servizio anche civile, del tutto equiparato, secondo le vigenti leggi, a quello militare. L'acquisto in applicazione dell'art. 15 della legge 91/1992, si concretizza al termine di detta ferma o servizio, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore (es. inidoneità fisica) che ne riducano la durata.

   L'accertamento dell'esistenza dei requisiti e della realizzazione delle condizioni atte a determinare l'attribuzione della cittadinanza è effettuato, con provvedimento soggetto a trascrizione sui registri di stato civile, dal Ministero dell'Interno cui Levadife provvede, di volta in volta, ad inviare tutta la documentazione.

3. Gli Uffici di Leva, i Distretti Militari e le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane, ricevute le domande di prestazione del servizio militare e accertata l'esistenza di uno dei presupposti previsti dal citato art. 4 n. 1, le trasmette a Levadife per le conseguenti decisioni, corredate dei seguenti documenti:

   a. estratto per riassunto dell'atto di nascita;
   b. attestazione dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o del Comune per i residenti in Italia, comprovante l'effettuata dichiarazione volta all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi della lettera a) del precitato art. 4;
   c. certificazione penale, rilasciata dagli Stati di origine e di residenza;
   d. certificato di residenza, per i residenti in Italia.

   I Distretti Militari, in attesa delle decisioni di Levadife, provvederanno a sospendere la chiamata alle armi degli arruolati erroneamente.

   Le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane devono informare i residenti all'estero intenzionati ad inoltrare la domanda in questione che essi non potranno fruire dei benefici di cui alle leggi 8-6-66 n. 433 e 26-11-1969 n. 934, relativi al rimborso delle spese di viaggio e degli accertamenti sanitari svolti all'estero, previsti solo a favore dei cittadini italiani.

4. Coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana e tale acquisto risulta comprovato con attestazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune, per i residenti in Italia, o d'ufficio a seguito di comunicazione delle predette Autorità, qualora siano ancora per età soggetti agli obblighi di leva, devono essere sottoposti a procedura d'arruolamento. I medesimi sono previamente iscritti nelle liste di leva del Comune ove sono legalmente domiciliati, se l'acquisto è avvenuto ai sensi degli artt. 2 n. 1, 3 o 14 della legge 91/1992, o aggiunti nelle stesse, se l'acquisto deriva dagli artt. 2 n. 2, 4 n. 1 lett. b. e c., 4 n. 2, 5 o 9 della medesima legge.

   Nei confronti degli iscritti che hanno già compiuto il trentesimo anno di età il Consiglio di Leva, previo arruolamento senza visita, adotta d'ufficio la seguente decisione:

   "Dispensato dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 14-2-1964, n. 237."

   Il Distretto Militare appone sui documenti matricolari degli interessati la variazione prevista dalla pubblicazione "Variazioni Matricolari" qualora essi, arruolati prima del compimento dell'età sopracitata, dovessero essere incorporati dopo tale data per i tempi connessi alle operazioni di chiamata alle armi.

5. Il riacquisto della cittadinanza italiana è regolato dall'art. 13 e, in via transitoria, dall'art. 17 della legge 91/1992, pertanto:

   a. a chi risulta trovarsi nelle condizioni previste dal n.1 lett. a) dell'art. 13, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti para 1., 2. e 3.;

   b. a chi risulta trovarsi nelle condizioni previste in una delle lett. b), c), d) od e) dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente para 4.;

   c. a coloro per i quali è stata acquisita l'attestazione o la comunicazione d'ufficio, da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o del Comune per i residenti in Italia, comprovante il riacquisto della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 17, si applicano le disposizioni di cui al precedente para 4.;

   Limitatamente alle fattispecie indicate alle lett. b. e c. del presente paragrafo, le disposizioni previste al precedente para 4. possono essere applicate anche se coloro che riacquistano la cittadinanza italiana risultano iscritti e poi cancellati dalle liste di leva, quali stranieri.

   Qualora, invece, si tratti di già arruolati cancellati dai ruoli matricolari in applicazione di quanto previsto dal precedente Titolo IV para 1. c. (2), i competenti Distretti Militari provvedono a revocare il provvedimento di cancellazione a decorrere dalla data del riacquisto e a recuperare la documentazione matricolare che era stata conservata negli archivi giusta quanto disposto dal precitato paragrafo. Essi procedono poi ad interessare gli stessi al primo flusso di incorporabili utile, ferma restando la possibilità di:

   (1) sottoporre a visita coloro che non ritenendosi più idonei al servizio militare presentano documentata domanda entro il giorno che precede la data di avviamento alle armi;

   (2) dispensare dal compiere la ferma di leva d'autorità ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 237/1964 coloro che sono precettati in data successiva al compimento del 30° anno di età;

   (3) dispensare da compiere la ferma di leva o rinviare il servizio militare, a domanda, di coloro che ne hanno titolo in base alla vigente normativa.

TITOLO IX

Contenzioso in materia di cittadinanza

1. Spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria definire le questioni di controversa cittadinanza (art. 54 D.P.R 237/1964).

   Pertanto, allorquando gli interessati nei dieci giorni successivi al loro arruolamento presentano ricorso a detta Autorità sulla legittimità del medesimo, sono sospesi nei loro riguardi gli effetti dell'arruolamento fino alla emanazione della sentenza.

   Il ricorso deve essere prodotto entro il termine anzidetto che decorre dal momento in cui l'arruolato ha avuto comunicazione della decisione del Consiglio di Leva, mediante la consegna del foglio di congedo illimitato provvisorio.
   Ne consegue che il ricorso presentato dopo il predetto termine di dieci giorni non sospende gli effetti dell'arruolamento stesso.

2. Quando il ricorso riguarda un iscritto esso può essere presentato al momento in cui il medesimo riceve comunicazione del rigetto della domanda di cancellazione dalle liste di leva.

   In tal caso il Consiglio di leva sospende ogni decisione nei suoi confronti rimandandolo per legale motivo alla ventura leva e, qualora il giudizio si protragga, anche alla leva successiva.

3. Contro le decisioni del tribunale è dato ricorso in Corte d'Appello ed in Corte di Cassazione.
   La liquidazione delle spese, in caso di soccombenza dell'Amministrazione, è disposta da Contendife alla quale è trasmessa la documentazione relativa.
4. I ricorsi gerarchici avverso le decisioni del Consiglio di Leva devono essere inoltrati alla competente Direzione Generale del Contenzioso, mentre quelli avverso i provvedimenti dei Distretti Militari o degli Uffici di Leva delle Capitanerie di Porto sono inoltrati a Levadife, corredati di una relazione illustrativa, della copia del foglio matricolare e della documentazione agli atti.

TITOLO X
Disposizioni finali

1. Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla legge 91/1992 si modifica, in virtù dell'art. 20 della stessa, solo per fatti posteriori alla data della sua entrata in vigore (16-8-1992). Pertanto, in assenza di tali fatti, la valutazione delle vicende di cittadinanza anteriori a tale data continua ad essere effettuata tenendo conto delle precedenti leggi in materia nonchè del Manuale LEV. C.34/UDG del novembre 1991 e delle seguenti circolari:
   - LEV.C.5/UDG dell'1-7-1986
   - LEV/005249 del 17-12-1988
   - LEV.C.15/UDG del 13-3-1990
   - LEV.C.24/UDG del 24-10-1990
   - LEV.C.27/UDG del 10-4-1991.
2. La documentazione indicata nella presente circolare, se redatta all'estero da autorità straniera, deve essere legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio.
   Se, invece, è stata redatta da rappresentanza straniera in Italia, la legalizzazione è effettuata dalla competente Prefettura (art. 17 della legge 4-1-1968, n. 15, modificato dall'art. 4 della legge 11-5-1971, n. 390). Fanno eccezione a tale regime i documenti redatti in Paesi esenti dall'obbligo della legalizzazione in base ad accordi bilaterali o multilaterali (per es. Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Liechtenstein, Lussemburgo, Gran Bretagna, Svizzera, Irlanda, Macedonia, San Marino, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria).
   Si fa presente che in taluni Paesi (per es. Argentina, Bahamas, Cipro, Giappone, Hong Kong, Israele, Malta, Russia e USA), la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille" consistente in un'apposita timbratura quadrata, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante (v. Convenzione dell'Aja del 5-10-1961).
   I documenti redatti in lingua straniera devono anche essere tradotti in lingua italiana da:
   a. Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
   b. Autorità Consolare italiana;
   c. perito traduttore, che non può essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

   Qualora gli interessati incontrino difficoltà per ottenere i certificati di cittadinanza da parte delle competenti autorità governative straniere, possono produrre in loro sostituzione attestati rilasciati dalle nostre Autorità Diplomatiche o Consolari.
   In sostituzione degli originali dei documenti indicati nella presente circolare, sono ritenute valide anche copie, purchè autenticate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane o dai soggetti previsti dall'art. 14, 2° comma, della legge 15/1968.
   Inoltre è anche consentito accettare, in luogo della documentazione succitata, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge, eccezion fatta per quei certificati il cui rilascio compete ad autorità straniera.
3. Responsabili ai sensi dell'art. 4 della legge 7-8-1990, n. 241, per tutte le domande previste nella presente circolare ed inoltrate agli Organi della Leva e del Reclutamento, sono:
   a. **per gli iscritti nelle liste di leva:**
      (1) il capo Ufficio Leva e il Capo Ufficio Leva della Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria;
      (2) il Presidente del Consiglio di Leva, per quanto concerne il provvedimento finale;

b. **per gli arruolati:**

(1) il Capo Ufficio Reclutamento e il capo Ufficio Leva della Capitaneria di Porto, sia per quanto concerne l'attività istruttoria che il provvedimento finale;

c. **per le situazioni previste al Titolo IV, para 1.c. (1):**

(1) il Capo Ufficio Leva, per quanto concerne l'attività istruttoria e il Presidente del Consiglio di Leva, per quanto concerne il provvedimento finale;

d. **per le situazioni previste al Titolo VIII para 3:**

(1) il Capo Ufficio Leva (o il Capo Ufficio Reclutamento per gli arruolati), per quanto concerne l'attività istruttoria e il Direttore Generale di Levadife, per quanto concerne il provvedimento finale.

Le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane, riguardo alle domande da esse inoltrate, sono responsabili delle attività preliminari relative alla domanda e alla documentazione.

L'Ufficio che riceve la domanda è tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 8 n. 1 della Legge 241/90, a dare notizia al richiedente dell'avvio del procedimento nonchè dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. La presente circolare entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1997 e pertanto sono abrogate le circolari:

- LEV.C.41/UDG del 22-7-1992
- LEV.C.46/UDG del 29-7-1994
- LEV.C.47/UDG del 10-2-1995
- LEV.C.49/UDG del 10-5-1995

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con esse.

IL DIRETTORE GENERALE
Dirig. Gen. dr Giuseppe DISTEFANO

TESTI DELLE PRINCIPALI FONTI

D.P.R. 14-2-1964, n. 237.

Art. 1

Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2 nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

Art. 101

Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.

Art. 54

Allorquando gli iscritti, nei dieci giorni successivi al loro arruolamento, presentino ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla legalità del medesimo per motivo di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi, nei loro confronti, gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.

Legge 13-6-1912, n. 555

Art. 8

Perde la cittadinanza:

1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3) chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Legge 5-2-1992, n. 91.

Art. 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno della revoca stessa.

Art. 4

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
   a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
   b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
   c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 9

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno:
   a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
   b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italino che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
   c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
   d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
   e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
   f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia resi eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 11

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 13

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
   a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carriera accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonchè dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'Interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 17

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 20

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 22

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963.

Art. 1

1. I cittadini maggiorenni delle Parti Contraenti che acquisiscono per espressa loro volontà, per naturalizzazione, per opzione o reintegrazione, la nazionalità di un'altra Parte, perdono la loro nazionalità precedente: non possono essere autorizzati a mantenerla.

2. I cittadini minorenni delle Parti Contraenti che acquisiscono nelle stesse condizioni la nazionalità di un'altra Parte, perdono ugualmente la loro nazionalità precedente, a condizione che le loro leggi nazionali prevedano la possibilità che i minori possano perdere alle stesse condizioni la loro nazionalità, che siano abilitati o rappresentati; non possono essere autorizzati a mantenere la loro nazionalità precedente.

3. Perdono ugualmente la loro nazionalità precedente i minori, ad eccezione di quelli che sono o sono stati coniugati, che acquisiscono con pieno diritto la nazionalità di un'altra Parte Contraente nel momento o per il fatto della naturalizzazione, dell'opzione o della reintegrazione dei loro genitori. Se solo il padre o solo la madre perde la sua nazionalità precedente, la legge di quella delle Parti Contraenti di cui il minore possedeva la nazionalità stabilirà di quale

genitore segue la condizione; in questo caso, potrà subordinare la perdita della sua nazionalità al previo consenso dell'altro genitore o del rappresentante legale all'acquisizione della nuova nazionalità.
Tuttavia e senza pregiudizio delle disposizioni della legislazione di ciascuna Parte Contraente relativamente al recupero della sua nazionalità, la Parte i cui minori di cui al capoverso precedente possedevano la nazionalità, avrà la facoltà di fissare delle condizioni particolari che gli consentano, alla loro maggiore età, di recuperare questa nazionalità dietro espressa richiesta.

4. Per la perdita della nazionalità prevista nel presente articolo, i maggiori e i minori così come le condizioni di abilitazione e presentazione sono determinate dalla legge della Parte Contraente di cui l'individuo possiede la nazionalità.

Art. 2

1. Ogni individuo che possiede la nazionalità di due o più Parti Contraenti potrà rinunciare ad una o alle altre nazionalità che possiede, con l'autorizzazione della Parte Contraente alla nazionalità di cui intende rinunciare.
2. Questa autorizzazione non sarà negata dalla Parte Contraente di cui il cittadino maggiorenne possiede di pieno diritto la nazionalità, a condizione che abbia, almeno da dieci anni, la residenza abituale fuori del territorio di questa Parte e a condizione che abbia la sua residenza abituale nel territorio della Parte di cui intende conservare la nazionalità.
L'autorizzazione non sarà rifiutata dalla Parte Contraente di cui il cittadino minorenne risponde ai requisiti di cui al capoverso precedente, se la sua legge nazionale gli consente di perdere la sua nazionalità su semplice dichiarazione e se è stato debitamente abilitato o rappresentato.
3. La maggiore età e la minore età, così come le condizioni di abilitazione e di rappresentazione sono determinate dalla legge della Parte Contraente, alla nazionalità della quale l'individuo intende rinunciare.

Il Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 6-5-1963.

Art. 1

All'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue:

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte Contraente acquisisce la nazionalità di un'altra Parte Contraente sul di cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell'età di 18 anni, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità di origine.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti Contraenti diverse, ciascuna di tali Parti può disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità dell'altro coniuge, conservi la sua nazionaltà d'origine.
7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte Contraente i cui genitori sono cittadini di Parti Contraenti diverse, acquisisce la nazionalità di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine.

Trattato Italia - Santa Sede dell'11-2-1929.

Art. 9

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede, tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Legge 4-1-1968, n. 15 modificata dalla legge 11-5-1971, n. 390

Art. 4

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede alla sua autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Art. 14

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio,cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

Art. 17

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane e dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'art. 18 della legge 4-1-68, n. 15.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Legge 7-8-1990, n. 241

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
   a) l'amministrazione competente;
   b) l'oggetto del procedimento promosso;
   c) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento;
   d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

97A6622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 agosto 1997

Dollaro USA	1788,89
ECU	1920,19
Marco tedesco	975,67
Franco francese	289,62
Lira sterlina	2875,64
Fiorino olandese	866,50
Franco belga	47,250
Peseta spagnola	11,549
Corona danese	256,18
Lira irlandese	2609,10
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1287,62
Yen giapponese	15,138
Franco svizzero	1183,75
Scellino austriaco	138,66
Corona norvegese	234,32
Corona svedese	222,62
Marco finlandese	326,04
Dollaro australiano	1322,53

97A6736

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico-disciplinare F18X: Radioterapia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A6476

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F06A: Anatomia patologica; insegnamento che si intende affidare «Anatomia e istotologia patologica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico in data 9 e 30 giugno 1997 e del consiglio di amministrazione in data 2 luglio 1997 le coperture dei posti mediante trasferimento sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria

Le facoltà si riservano, dopo l'assunzione in servizio dei docenti chiamati, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alle facoltà stesse, in applicazione delle norme vigenti in materia

97A6478

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che la facoltà di farmacia intende coprire per trasferimento un posto vacante e disponibile presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare

C05X Chimica organica, disciplina indicata «metodi fisici in chimica organica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

97A6701

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoelencato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà di economia, intende provvedere mediante procedura di trasferimento

Facoltà di economia

settore P03X Storia economica, comprendente la disciplina di «storia economica»

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'indicazione dello specifico insegnamento che la facoltà intende affidare al docente chiamato non può costituire un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

In relazione a quanto disposto dall'art 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

97A6702

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

L23A - Lingua e letteratura cinese - per la disciplina «filologia cinese»,

L21B - Lingue e letterature slavo orientali - per la disciplina «lingua e letteratura russa»

Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

97A6477

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° luglio 1997 concernente: «Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 49, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al comma 1, dove è scritto: «1. Dal 19 giugno 1998 *le* modalità ...», leggasi: «1. Dal 19 giugno 1998 *la* modalità ...»; al comma 2 del medesimo decreto, all'ultimo rigo dove è scritto: «... delle reti *pubblche* fisse e mobili.», leggasi «... delle reti *pubbliche* fisse e mobili.». All'art. 4 del medesimo decreto, al comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... reti pubbliche fisse *fiene* ...», leggasi: «... reti pubbliche fisse *viene* ...», inoltre al rigo ottavo dove è scritto: «... da reti, fisse e mobili.», leggasi: «... da *altre* reti, fisse e mobili.».

97A6708

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 28 luglio 1997 recante: «Modificazioni allo statuto della società "La Piemontese - Società mutua di assicurazioni". (Provvedimento n. 631)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1997).

Nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo al provvedimento citato in epigrafe, dove è scritto: «Modificazioni allo statuto della società "La Piemontese - *Società mutua di assicurazioni*".», leggasi: «Modificazioni allo statuto della società "La Piemontese *Assicurazioni S.p.a.*".», inoltre alla medesima pagina, seconda colonna, nel dispositivo, dove è scritto: «È approvato lo statuto sociale de "La Piemontese - *Società mutua di assicurazioni*",», leggasi: «È approvato lo statuto sociale de "La Piemontese *Assicurazioni S.p.a.*";».

97A6660

Comunicato relativo all'estratto del decreto 2 luglio 1997 del Ministero per le politiche agricole concernente: «Approvazione dello statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (U.I.A.P.O.A.), in Roma». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1997).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. *99791107* del 2 luglio 1997, ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. *9791107* del 2 luglio 1997, ...».

97A6659

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15
MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100 000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514 000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189